

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 68° - Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 11 luglio 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 13 giugno 2014.

Calendario venatorio 2014/2015 pag. 3

DECRETO 13 giugno 2014.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nel sito Natura 2000 ITA050012 Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela pag. 15

DECRETO 13 giugno 2014.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nel sito Natura 2000 ITA020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana pag. 18

DECRETO 13 giugno 2014.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nel sito Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina pag. 21

DECRETO 13 giugno 2014.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nell'arcipelago delle Eolie pag. 24

DECRETO 13 giugno 2014.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nell'arcipelago delle Egadi pag. 26

DECRETO 13 giugno 2014.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nell'arcipelago delle Pelagie pag. 28

DECRETO 13 giugno 2014.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nell'isola di Pantelleria pag. 31

DECRETO 13 giugno 2014.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nell'isola di Ustica pag. 33

DECRETO 13 giugno 2014.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nei siti Natura 2000: ITA010010 M. San Giuliano; ITA020018 Foce del Fiume Pollina e Monte Tardara; ITA020026 Monte Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda; ITA020040 Monte Zimmara (Gangi); ITA030003 Rupi di Taormina e Monte Veneretta; ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni; ITA030007 Affluenti del Torrente Mela; ITA030019 Tratto montano del bacino della Fiumara di Agrò; ITA030021 Torrente San Cataldo pag. 35

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 13 giugno 2014.

Calendario venatorio 2014/2015.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 22, comma 5, lettera a), della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, che nella formulazione originaria recitava "il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia ricadente nella provincia di residenza; ha altresì accesso ad altri due ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso che non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità di condizione cronologica avranno la preferenza i cacciatori residenti in ambiti contigui. A partire dalla prima domenica del mese di novembre al cacciatore è altresì consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'ambito territoriale di caccia di residenza e di quelli prescelti anche negli altri ambiti della Regione senza obblighi di partecipazione economica";

Vista la sentenza n. 4 del 2000 della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la lettera a) del comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1997;

Vista la legge regionale n. 7 dell'8 maggio 2001, articolo 11, comma 2, lettera d), che così recita: "a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a due ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio.";

Visto l'art. 20, comma 7, lettera d), della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 che così recita "al comma 5, lettera a), dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre

1997, 33, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7, la parola "due" è sostituita con la parola 2 quattro";

Visto, in particolare, l'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 33 dell'1 settembre 1997 che recita: "l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo" ed alla lettera b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: Colombaccio *Columba palumbus*". Visto anche il comma 1 bis che recita "I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra l'1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Visto il rinvio all'art. 18, L. n. 157/1992 previsto dall'art. 2, comma 5, legge regionale n. 33/1997 e dall'art. 10 della legge regionale n. 7/2001;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive nn. 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli Stati membri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico 2013/2018, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Sentito, ai sensi dell'art. 18, co. 1, legge regionale n. 33/1997, il Comitato regionale faunistico-venatorio che nella seduta del 19 maggio 2014 ha espresso il proprio parere;

Preso atto che in adempimento agli obblighi internazionali e comunitari ed in esecuzione delle indicazioni dei Piani regionali faunistico-venatori sono state istituite, lungo le rotte di migrazione, zone di protezione (parchi naturali, riserve naturali, oasi di protezione, Siti Natura 2000, ecc), individuate nell'all. B al presente decreto;

Preso atto che, sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il

Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

Preso atto che in Sicilia sono state istituite, nei limiti territoriali dettati dall'art. 14, co. 6, legge regionale n. 33/1997, aziende faunistico-venatorie e aziende agro-venatorie, oltre che allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento di cui all'allegato B al presente decreto;

Considerato che in Sicilia con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (ARTA) sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005 n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Considerando che l'art. 2 della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1959 resa esecutiva in Italia con L. n. 812 del 24 novembre 1978 protegge tutti gli uccelli durante il periodo di riproduzione, e gli uccelli migratori anche durante il percorso di ritorno nei luoghi di nidificazione;

Considerato che la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva in Italia con L. 5 agosto 1981 n. 503, la direttiva n. 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva n. 79/409/CEE, non indicano date precise in merito all'inizio ed alla fine della stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limitano a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

Considerato che l'art. 7 della direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui «In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale» ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono previste le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari e internazionali, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., ex plurimis, Corte Costituzionale sent. n. 536/2001; sent. n. 227/2003; sent. n. 233/2010);

Considerato che, secondo l'ISPRA, rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade (tra attività venatoria e migrazione pre-nuziale o termine del periodo riproduttivo) nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU"; che anche questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

Sentite, ai sensi dell'art. 8, comma 3, legge regionale n. 33/1997, le notizie e le proposte utili alla formulazione del

calendario venatorio 2014/2015 fornite dalle unità operative periferiche del servizio 7°, Ripartizioni faunistico-venatorie, a seguito di acquisizione del parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia di competenza;

Viste le indicazioni inoltrate dalle Ripartizioni faunistico-venatorie, ai sensi dell'art. 8, lettera p), della sopra citata legge regionale n. 33/1997 circa i territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto munito di idonea ed efficiente museruola;

Visto il comma 2 dell'art. 18 della legge n. 157/92;

Vista la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione europea, ultima stesura febbraio 2008, ed, in particolare, il capitolo 2;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 18, comma 2, legge n. 157/92 dall'ISPRA, nota prot. n. 21476 del 22 maggio 2014, riguardante la proposta di pre-apertura della caccia il primo di settembre 2014 alla tortora, al colombaccio ed al coniglio selvatico senza limitazione di giornate cacciabili;

Considerato che l'Istituto in parola ha espresso parere favorevole per l'anticipazione, limitatamente a tre giornate, della caccia alla tortora, parere non favorevole per l'anticipazione della caccia al colombaccio;

Vista la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";

Ritenuto che i motivi delle scelte effettuate dall'Amministrazione in tema di preapertura della caccia sono ascrivibili a quella sfera di discrezionalità tecnica propria di ogni pubblica amministrazione;

Ritenuto, tuttavia, di esporre dettagliatamente le ragioni per le quali si adotta il presente calendario venatorio e per le quali alcune parti di detto parere non sono condivisibili facendo riferimento alle motivazioni tecnico-biologiche di seguito indicate:

a) con riferimento alla caccia al coniglio selvatico, considerato che questa specie, adottando una strategia di tipo "opportunistico" molto legata alla disponibilità trofica, correlata con le differenti fasi di sviluppo della vegetazione (Gibb et al., 1985), è una specie potenzialmente in grado di riprodursi tutto l'anno (Gibb e Williams, 1994), che i periodi di riproduzione variano in maniera notevole in funzione della latitudine, che in Sicilia, dove la specie raggiunge anche i 1800 metri slm, la stagione riproduttiva inizia già in autunno e si protrae fino all'inizio dell'estate (Fallico, 2000), che esistono differenze in relazione all'altitudine, con un ritardo fino ad un mese nelle zone più elevate dell'isola, che da recenti conteggi di coniglio selvatico in aree campione (Lo Valvo et al., 2005; Lo Valvo et al., 2008) i valori di densità ottenuti risulterebbero nella norma se confrontati con i valori ottenuti da altri autori sia su popolazioni siciliane (Siracusa e Caruso, 2001), sia su popolazioni del nord Italia (Meriggi, 2001), che la specie non risulta minacciata sia a livello globale (IUCN, 2011) sia a livello locale, che un'anticipazione del prelievo, con una conseguente chiusura anticipata, viene considerata una misura di tutela per questo lagomorfo, evitando la sovrapposizione con il periodo di maggiore frequenza delle riproduzioni, si ritiene di poter modificare il periodo di prelievo attuando un'anticipazione del periodo di prelievo venatorio a carico del coniglio selvatico. Inoltre, in merito alle indicazioni fornite dall'ISPRA per la gestione del coniglio selvatico, l'Amministrazione nell'anno 2014 ha adottato degli interventi di ricostituzione della popula-

zione di coniglio selvatico mediante la traslocazione di esemplari catturati in area airside dell'Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e nel sito archeologico Akrai di Palazzolo Acreide (SR). Pertanto si conferma il prelievo venatorio nel periodo della preapertura;

b) con riferimento al parere dell'ISPRA di posticipare la data di apertura della caccia al colombaccio al primo di ottobre si osserva: che il colombaccio è una specie la cui popolazione nidificante in Sicilia viene considerata sedentaria, che l'areale siciliano di questa popolazione ha avuto, nell'arco di un trentennio, una notevole espansione, passando da una copertura del 43,1% nel periodo 1979-83 (Massa, 1985), al 52,5% nel periodo 1984-92 (Lo Valvo et al., 1993), al 91,2% nel periodo 1993-2006 (AA.VV., 2008), colonizzando anche alcune isole minori (è di comune evidenza che la specie in Sicilia ha colonizzato addirittura anche giardini ed i viali alberati dei centri urbani ivi incluso le grandi città), che a livello globale la specie non è ritenuta minacciata (IUCN, 2011), che a livello europeo attualmente la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC) (BirdLife, 2004), che nel documento della Rete Rurale Nazionale & LIPU (2012) - Uccelli comuni in Italia - Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2011, la specie è data in incremento forte (+ 360 % negli ultimi dieci anni), che l'ISPRA ha definito la specie in buon stato di conservazione, che questa specie è caratterizzata, in generale in Europa, da un periodo riproduttivo particolarmente esteso, con una coda di dipendenza dei giovani che si può protrarre sino alla fine di ottobre, che in Sicilia sono state accertate nidificazioni fino al mese di agosto, con giovani ancora dipendenti dai genitori nella prima settimana di settembre, che alla popolazione sedentaria si aggiungono, nel periodo autunno-invernale, anche contingenti migratori e/o svernanti, che la migrazione post-riproduttiva inizia a settembre e termina nel mese di novembre, con un picco collocabile nel mese di ottobre, con individui provenienti dai Paesi dell'Europa centro-orientale, che a latitudini meridionali, come in Sicilia, il picco del transito autunnale è più tardivo, che un'anticipazione del periodo di prelievo venatorio per questa specie inciderebbe prevalentemente sulla popolazione locale, ritenuta in uno stato di conservazione più che ottimale e tutelerebbe la popolazione migratrice e/o svernante di provenienza extraregionale.

Per quanto detto, il parere dell'ISPRA di posticipazione dell'apertura della caccia a questa specie il primo di ottobre non è condivisibile. Pertanto si conferma il prelievo venatorio nel periodo della preapertura;

c) con riferimento alla data di apertura della caccia alla Quaglia si rileva che la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza (20 settembre) indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva uccelli selvatici"; che in Sicilia, a causa della particolare posizione geografica detto periodo è considerato finito alla metà di luglio (Lo Valvo et al., 1993); che nel documento della Rete rurale nazionale & LIPU (2012) - Uccelli comuni in Italia - Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2011, la specie è data in incremento moderato; che in base a quanto sopra esposto alla data del 20 settembre sono presenti in Sicilia soggetti che hanno terminato il periodo riproduttivo e soggetti migratori provenienti da aree di nidificazione più settentrionali. Pertanto, il parere espresso dall'ISPRA di posticipare la data di apertura della caccia alla quaglia il primo di ottobre non è condivisibile, e per l'effetto tale

data resta fissata il 21 settembre 2014;

d) con riferimento al parere sfavorevole sulla proposta di chiusura della caccia al Tordo bottaccio, al Tordo sassello ed alla Cesena si ritiene di doversi adeguare al parere dell'ISPRA;

e) con riferimento al parere sfavorevole sulla proposta di chiusura della caccia ad Alzavola, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Mestolone, Codone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione si ritiene di doversi adeguare al parere;

f) con riferimento alla necessità di tutelare maggiormente l'Anatra marmorizzata si condivide il parere dell'ISPRA di posticipare ulteriormente, al primo di novembre, l'apertura della caccia agli anatidi negli AA.TT.CC. TP2, SR2, RG2; si condivide il parere di precludere l'attività venatoria nei Pantani di contrada Pozzillo nel comune di Salemi; si condivide il parere di precludere dall'elenco delle specie cacciabili l'Alzavola negli AA.TT.CC. TP2, SR2 e RG2 mentre, per quanto riguarda i Pantani della Sicilia sud-orientale, si rileva che sugli stessi grava il divieto assoluto di caccia derivante dall'istituzione di Riserva naturale; non si condivide il parere di precludere l'attività venatoria nel lago Trinità presso Castelvetrano perché i recenti dati di presenza dell'Anatra marmorizzata mostrano che la specie risulta assente dall'isola durante il periodo di svernamento; che le caratteristiche ambientali del lago Trinità risultano scarsamente vocate alla permanenza della specie stessa la quale predilige, come riportato nel Piano d'azione per l'Anatra marmorizzata (Andreotti A., 2007), "pantani ed acquitrini caratterizzati da ampie distese di acqua laminari"; che lo stesso piano d'azione per la tutela della specie non indica la sospensione dell'attività venatoria tra le misure di tutela di quest'area umida; che l'attività venatoria costituisce un disturbo temporaneo che non altera nel tempo il sito, visto anche il divieto dell'uso di pallini di piombo nelle aree umide, e alleggerisce il disturbo negli invasi artificiali circostanti più idonei alla permanenza della specie. Inoltre si ritiene di potere consentire, negli stessi A.A.T.T.C.C il prelievo venatorio, dall'1 ottobre 2014, del beccaccino, della folaga, della gallinella d'acqua e del porciglione in quanto non esiste il rischio di abbattimento per confusione ed in quanto dette specie in genere frequentano ambienti diversi da quelli prediletti dall'anatra marmorizzata;

g) con riferimento al parere sfavorevole sulla data di chiusura della caccia alla quaglia (Coturnix coturnix) l'Amministrazione si conforma al parere;

h) con riferimento al parere sfavorevole sulla proposta di consentire il prelievo venatorio della Lepre italica negli ATC PA1, PA2 ed in alcuni comuni degli ATC ME 1, SR 1 e SR 2 non essendo al momento in possesso di dati scientifici aggiornati tali da motivare il discostamento dal parere, l'Amministrazione si conforma;

i) con riferimento al parere di anticipazione della chiusura della caccia alla beccaccia dal 31 gennaio 2015 al 31 dicembre 2014 si osserva: che nella pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 uccelli d'Italia Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente - Istituto nazionale della fauna selvatica Andreotti afferma che "I movimenti pre-riproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile"; che nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 tutti gli otto lavori, citati alle pag. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana,

riportano che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio; che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile da due pubblicazioni scientifiche successive al rapporto di BirdLife International (Wetlands International 2006. Waterbird Population Estimates- Fourth Edition; Delany et al., 2009); un capitolo della pubblicazione più recente (Delany et al., 2009) verte sullo stato di conservazione della beccaccia e riporta: un aumento della specie nidificante in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, una stabilità o un lieve incremento in Francia, un declino in Germania, Lettonia, Regno Unito ed Ucraina; sulla base di questi dati la popolazione è giudicata globalmente stabile; che il prelievo di beccacce avverrà secondo quanto stabilito dal Piano di Gestione Internazionale della beccaccia di cui all'allegato A per ciò che riguarda il protocollo emergenza freddo.

Inoltre si osserva che nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati. Tale condizione non è ancora attuata in Sicilia e, pertanto, seguendo il principio di precauzione, si rende opportuno stabilire un carnieri prudenziale, in attesa di poter formulare limiti di prelievo supportati dalle suddette statistiche. In questo contesto è adottabile un carnieri giornaliero e stagionale rispettivamente di 3 e 20 capi per cacciatore.

Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 agosto (2^a decade di agosto) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 10 gennaio (2^a decade di gennaio).

Si evidenzia ancora che:

- 1 - Non sono mai state effettuate analisi scientifiche sull'apparato sessuale (dosaggio ormonale sulle gonadi) delle beccacce nel periodo di svernamento sul territorio italiano. Tali studi sono altresì stati effettuati in Francia su tipiche aree di svernamento che presentano caratteristiche climatiche analoghe a quelle italiane. I dati francesi dimostrano che l'apparato sessuale delle beccacce non è attivo fino alla terza decade di febbraio. Questo studio ha permesso il prolungamento della data di chiusura della caccia alla beccaccia in Francia al 21 febbraio, chiaramente con tetti di prelievo ridotti e misure di protezione in caso di ondate di gelo.
- 2 - Gli studi svolti in Italia dall'ex INFS presso la tenuta presidenziale di Castelporziano (A. Aradis, et altri, 2004) riportano piccoli movimenti erratici di beccacce causati dalla necessità di procurarsi cibo in aree contigue più favorevoli (fattore trofico). Queste analisi non appaiono assolutamente indicative per stabilire un'attivazione ghiandola finalizzata a un movimento che coinvolgerebbe i maschi adulti spingendoli ad una migrazione precoce, addirittura partire dalla prima decade di gennaio, rendendosi così necessaria la chiusura della caccia al 31 dicembre per proteggere la migrazione pre-nuziale degli stessi (Linee Guida Beccaccia -ISPRA 2010).
- 3 - Le catture e l'inanellamento delle beccacce svolto da novembre 2010 ad aprile 2011 presso la tenuta di San Rossore, effettuato dagli inanellatori autorizzati ISPRA, all'interno del Centro studi Beccaccia di San Rossore-Pisa, registrano il picco di pre-

senze di beccacce (grazie all'arrivo da sud di quelle in migrazione pre-nuziale) al 19 di marzo. I contatti e le catture di gennaio sono sul contingente presente e invariato come numero (CSB San Rossore, 2011);

- 4 - I dati comunicati dal 7° Workshop Woodcock dell'UICN, svoltosi a San Pietroburgo, sul monitoraggio della nidificazione nelle classiche aree di riproduzione russe (riguardanti la migrazione italiana) ci dicono di migrazione pre-nuziale ritardata (Y.Ferrand, ONCFS France). Risulta ormai un trend consolidato, così come è sempre più ritardata la migrazione post nuziale (autunno) a causa dell'innalzamento delle temperature minime. In sintesi gli inverni iniziano più tardi e tendono a prolungarsi;
- 5 - Facendo riferimento alle direttive europee che stabiliscono il divieto di caccia agli uccelli migratori nel periodo di riproduzione, si afferma che il termine del 31 gennaio, così come consolidato nella legge n. 157, è un termine corretto per la chiusura della caccia alla beccaccia. Le beccacce svernanti in Italia, del tutto simili a quelle del resto d'Europa (Y. Ferrand e F. Gossmann: La Bécasse de bois. Histoire naturelle: 2010), non presentano fenomeni di riattivazione sessuale nel mese di gennaio e di conseguenza comportamenti ad esso collegati (anticipo di migrazione) tali da far configurare la necessità di chiudere anticipatamente la caccia alla beccaccia.

Come suggerito dal Piano di gestione europeo (azione prioritaria) va prevista l'introduzione di un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie (nevicata in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), che inducono le beccacce a concentrarsi in aree circoscritte dove divengono particolarmente vulnerabili. Per quanto sopra si conferma la chiusura del prelievo venatorio della Beccaccia al 31 gennaio 2015;

l) con riferimento al parere di consentire per tutto il mese di settembre la caccia alla Tortora per un massimo di tre giornate, si ritiene di doversi adeguare al parere;

m) con riferimento al parere di esercitare la caccia al Merlo nel periodo 21 settembre - 1 ottobre esclusivamente nella forma di appostamento, si ritiene di doversi adeguare al parere;

Visto che il Piano di abbattimento di cui all'art. 8 dell'allegato "A" al presente calendario venatorio proposto dall'Amministrazione è stato condiviso dall'ISPRA;

Visto l'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 33/1997 che assoggetta alle disposizioni del calendario venatorio le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie;

Considerato che a prescindere dai pochi parziali discostamenti dal parere dell'ISPRA nessun danno può derivare alle popolazioni di fauna selvatica stante che l'Amministrazione ha proposto un piano di abbattimento, di cui all'allegato "A" al presente decreto, che è stato condiviso dall'ISPRA;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'esercizio della caccia per l'annata venatoria 2014/2015 è regolamentato secondo le disposizioni contenute nell'allegato "A" facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l'esercizio venatorio non è consentito, quelle riservate alla gestione privata della caccia e le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata (AA.TT.CC), sono indicate nell'allegato "B", facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Nei Siti Natura 2000 e nelle rispettive fasce di rispetto di 150 metri contigue ad essi, l'attività venatoria è vietata, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018.

Art. 5

Nelle isole minori e nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita, con le limitazioni e le prescrizioni dettate dal PRFV 2013/2018, la stessa sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 13 giugno 2014.

REALE

Allegato A

CALENDARIO VENATORIO 2014/2015

Art. 1

Luoghi di caccia

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di specifica richiesta presentata alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n. 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie) previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC.

La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, a sua libera scelta, può scegliere n° 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana.

L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 2

Documenti

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

- 1) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;
- 2) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;

- 3) attestazione del versamento dell'addizionale di € 5,16 ai sensi dell'art. 24 della legge n. 157/92;
- 4) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30, legge regionale 1 settembre 1997, n. 33);
- 5) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13, legge regionale n. 7 del 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato eventualmente ammesso oltre a quello di residenza. Attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia eventualmente prescelto per esercitare la caccia alla sola fauna migratoria;
- 6) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- 7) polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della legge regionale n. 33/97 e succ. mod. ed integ.; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;
- 8) tesserino venatorio rilasciato dalla Regione siciliana per il tramite del comune di residenza.

I versamenti relativi ai punti b) e c) possono essere effettuati in unico bollettino; i versamenti relativi ai punti d), e) ed f) possono essere effettuati in unico bollettino.

Il cacciatore non residente in Sicilia autorizzato ad esercitare l'attività venatoria in un ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso, utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria nella Regione siciliana, è subordinata al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre regioni.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno e l'ambito territoriale di caccia (ATC) scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera; qualora nella stessa giornata esercita l'attività venatoria in più di un ambito territoriale di caccia (ATC), al fine di avere dati omogenei sui capi abbattuti per ATC, deve compilare una pagina del tesserino per ogni ATC prima di iniziare l'attività venatoria. Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento.

I capi di selvaggina migratoria dovranno essere registrati nell'apposito spazio del tesserino entro le ore 13.00 del giorno di caccia scelto; nel caso di prosecuzione dell'attività venatoria oltre le ore 13.00, i capi di selvaggina ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovranno essere registrati alla fine della battuta di caccia.

Art. 3

Orari

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni faunistico-venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

Art. 4

Calendario (Specie e periodi di prelievo venatorio)

Negli ambiti territoriali di caccia, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

I cacciatori non residenti in Sicilia non sono autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia in regime di preapertura.

I cacciatori non residenti in Sicilia, in regime di preapertura, sono autorizzati ad esercitare la caccia nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie.

Preapertura

- a) dall'1 settembre al 20 settembre 2014 incluso:
 - mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- b) nei giorni 1-6-7 settembre nella sola forma da appostamento temporaneo:
 - uccelli: tortora (*Streptopelia turtur*);
- c) nei giorni 1-7-13-14-20 settembre:
 - uccelli: colombaccio (*Columba palumbus*);

Apertura generale

- d) dal 21 settembre 2014 al 14 dicembre 2014 incluso:
- mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- e) dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015
- mammiferi: volpe (*Vulpes vulpes*);
- f) dal 21 settembre 2014 al 24 gennaio 2015
- uccelli: colombaccio (*Columba palumbus*);
- g) dal 21 settembre al 31 ottobre 2014 incluso
- uccelli: quaglia (*Coturnix coturnix*);
- h) dal 21 settembre 2014 al 31 dicembre 2014 incluso:
- uccelli: merlo (*Turdus merula*);
- i) dall'1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 incluso:
- uccelli: allodola (*Alauda arvensis*);
- l) dall'1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015 incluso:
- uccelli: cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- m) dall'1 ottobre 2014 al 19 gennaio 2015 incluso:
- alzavola (*Anas crecca*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), fischione (*Anas penelope*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferina*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), porciglione (*Rallus aquaticus*);
- negli ambiti territoriali di caccia SR2; RG2, TP2 il prelievo venatorio degli Anatidi ha inizio dall'1 novembre 2014;
 - negli ambiti territoriali di caccia SR2; RG2, TP2 il prelievo venatorio del beccaccino, della folaga, della gallinella d'acqua e del porciglione ha inizio dall'1 ottobre 2014;
 - negli ambiti territoriali di caccia SR2, RG2 e nel territorio del comune di Mazara del Vallo, non è consentito il prelievo venatorio dell'alzavola (*Anas crecca*) per evitare abbattimenti, per confusione, di esemplari di anatra marmorizzata (*Marmaronetta angustirostris*);
- n) dall'1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 incluso:
- beccaccia (*Scolopax rusticola*).
Conformemente a quanto suggerito dal Piano di gestione europeo della beccaccia, la caccia a questa specie dovrà essere sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia quali:
- bruschi cali delle temperature minime (< 10 °C in 24 ore);
- verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6-7 giorni o più;
- verificarsi di forti neviccate e coperture nevose protratte nel tempo.
La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all'occorrenza di una sola delle condizioni su enunciate.
- o) dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015 incluso:
- uccelli: Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- p) dall'1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 incluso:
- mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*);
- q) dall'1 ottobre al 30 ottobre 2014 incluso:
- uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

inoltre

- il colombaccio nel mese di settembre 2014 e nel mese di gennaio 2015 può essere cacciato esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;
- il merlo, la gazza e la ghiandaia dal 21 al 30 settembre 2014 possono essere cacciati esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;
- al fine di non recare disturbo alle altre specie dall'1 al 31 gennaio 2015 la caccia alla gazza ed alla ghiandaia è consentita esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;
- dall'1 al 10 gennaio 2015 la caccia al tordo bottaccio, al tordo sassello ed alla cesena è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- dall'1 al 31 dicembre 2014 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo.

Art. 5

Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della volpe (*Vulpes vulpes*) dalla data di apertura al 31 dicembre 2014 è consentito sia in forma libera che in

battuta con l'ausilio dei cani da seguita e da tana. La battuta deve essere autorizzata preventivamente dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. La caccia in battuta è regolata con provvedimento da emanare da parte delle Ripartizioni faunistico-venatorie entro il 5 settembre 2014. Dall'1 al 31 gennaio 2015 la caccia alla Volpe in forma libera, al fine di evitare disturbo alle altre specie e per aderire al parere dell'ISPRA, è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani. Dall'1 al 31 gennaio 2015 la caccia alla volpe in battuta con l'ausilio dei soli cani da seguito è consentita a seguito di autorizzazione della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. Dall'1 al 31 gennaio 2015 le battute sono autorizzate dalle Ripartizioni faunistico-venatorie in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca eccessivo disturbo ad altre specie ed in special modo alla coturnice (*Alectoris graeca whitakeri*) ed alla lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

I regolamenti per la caccia alla Volpe in battuta devono essere predisposti dalle Ripartizioni faunistico-venatorie nel rispetto delle linee generali di seguito riportate:

- 1) le singole squadre per la caccia alla volpe in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 35 cacciatori fra i quali devono essere previsti:
 - a) il capo squadra che iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
 - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 2) la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- 3) tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 4) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

Art. 6

Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

La caccia al cinghiale è consentita dall'1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015.

La caccia in forma vagante, dall'1 novembre 2014 al 31 dicembre 2014, è consentita nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di carattere generale previsti dalla legge regionale n. 33/97 e del presente provvedimento.

Dall'1 al 31 gennaio 2015 la caccia al cinghiale in forma libera, al fine di non arrecare disturbo alle altre specie e per aderire al parere dell'ISPRA, è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani.

La caccia al cinghiale (*Sus scrofa*) in battuta con l'ausilio di cani è consentita da lunedì 3 novembre 2014 al 31 gennaio 2015; la caccia in battuta con l'ausilio dei cani è esercitabile solo a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione faunistico-venatoria nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì. Dall'1 al 31 gennaio 2015 la caccia al cinghiale in battuta è consentita solamente con l'ausilio di cani da seguita.

La caccia al cinghiale in battuta viene regolata con provvedimento da emanarsi entro l'1 ottobre 2014 da parte delle Ripartizioni faunistico-venatorie, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1) possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero, in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi;
- 2) per il solo ATC ME2 della provincia di Messina possono essere autorizzate fino a 10 squadre, a battuta, contraddistinte con un numero, in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi;
- 3) le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
 - a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta

- assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
- c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 4) la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- 5) tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 6) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

Art. 7

Prescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l'esercizio dell'attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica

Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria, negli ATC scelti per la migratoria, è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti ed anche con i versamenti della tassa di concessione regionale e con la tassa di ammissione in ATC di non residenza, va effettuato su c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti". La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento deve essere consegnata all'ufficio del comune all'atto del rilascio del tesserino.

Art. 8

Piano di abbattimento

Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

	Limite massimo giornaliero	Limite massimo stagionale
Quaglia	5	25
Beccaccia	3	20
Tortora.	5	25
Allodola, Moriglione, Beccaccino, Mestotolone	10	50
Codone, Pavoncella, Canapiglia	5	25
Coniglio selvatico	3	

Art. 9

Allenamento e addestramento cani

L'attività di allenamento e di addestramento dei cani, in aderenza al parere dell'ISPRA, può essere svolta solo di mattina, limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio e senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia, con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.

Art. 10

Regolamentazione e divieti inerenti l'uso del furetto

L'uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico è così regolamentato:

1 - negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Agrigento l'uso del furetto è consentito dall'1 settembre 2014 al 19 novembre 2014 incluso, ad eccezione di tutto il territorio dei comuni di Cattolica Eraclea e di Cianciana, dove l'uso del furetto è consentito dall'1 settembre 2014 al 30 ottobre 2014 incluso.

2 - negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta l'uso del furetto è consentito dall'1 settembre al 30 ottobre 2014 incluso, in tutto il territorio;

3 - negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Catania è consentito dall'1 settembre al 30 novembre 2014 incluso; dall'1 al 15 dicembre 2014 l'uso del furetto è consentito esclusivamente negli anfratti lavici etnei; nel territorio del comune di Mineo non è consentito l'uso del furetto.

4 - negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Messina l'uso del furetto è consentito esclusivamente nell'ATC ME3 - Isola di Vulcano, dall'1 ottobre al 30 novembre 2014; negli altri ATC di Messina non è consentito.

5 - negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Palermo l'uso del furetto è consentito esclusivamente nei comuni di Baucina, Caccamo, e Cimenna (PA2,) dall'1 settembre al 30 ottobre 2014 incluso, nonché nell'isola di Ustica dall'1 settembre al 30 novembre;

6 - negli ambiti territoriali di caccia della Provincia di Ragusa l'uso del furetto è consentito esclusivamente nei territori comunali di Chiaramonte Gulfi, Comiso, Vittoria e Acate dal 15 settembre al 30 ottobre 2014.

7 - negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Trapani, l'uso del furetto è consentito dall'1 settembre al 5 novembre 2014 incluso, in tutti i comuni ad esclusione del territorio dei comuni di Favignana e di Vita dove è vietato; nell' ATC TP4 (Pantelleria) è consentito dalla data di apertura della caccia nell'isola e fino al 5 novembre 2014.

L'uso del furetto è vietato in tutti gli ambiti territoriali di caccia delle province di Enna e Siracusa.

Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.

È vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree in cui l'uso non è consentito.

Art. 11

Ulteriori limitazioni dei luoghi di caccia

Dall'1 al 31 gennaio 2015 incluso, l'attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi arborati (vanno inclusi fra i seminativi arborati anche i terreni utilizzati a seminativo con presenza di piante sparse di carrubo), negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri. Per la caccia alla volpe in forma libera non possono essere utilizzati cani. Per la caccia al cinghiale in battuta possono essere utilizzati solo cani da seguita. Per la caccia alla Beccaccia (Scolopax rusticola) possono essere utilizzati esclusivamente cani appartenenti alle razze da ferma.

Art. 12

Siti Natura 2000 e I.B.A. (Important Bird Areas)

Nei Siti Natura 2000 e, nel rispetto dell'articolo 1, comma 5 bis, della legge n. 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della legge n. 96/2010, per una fascia di rispetto di 150 metri contigua ad essi, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita nei modi e nei tempi previsti dal PRFV 2013/2018 e dal decreto n. 442/2012 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, l'attività venatoria è vietata.

Nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

La cartografia di tutte le zone SIC e ZPS presenti in Sicilia è scaricabile dal sito: ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe/Sicilia/

In aderenza al Piano regionale faunistico-venatorio, nelle porzioni di I.B.A. (Important Bird Areas) presenti nel territorio della Regione siciliana non rientranti in Zone di protezione speciale (ZPS), vengono applicati i "criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" previsti dal DM 17 ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare.

Pertanto nelle porzioni di territorio esterno alla ZPS delle seguenti IBA l'attività venatoria è consentita dall'1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015; nel mese di gennaio è consentita esclusivamente la caccia al cinghiale e solamente nei giorni di sabato e domenica per le altre specie per cui il calendario venatorio ne prevede il prelievo venatorio;

- IBA 152 Isole Eolie
- IBA 153 Monti Peloritani
- IBA 154 Nebrodi
- IBA 155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina
- IBA 156 Monte Cofano
- IBA 157 Isole Egadi
- IBA 158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani
- IBA 162 Zone Umide del Mazarese
- IBA 163 Medio corso e foce del fiume Simeto
- IBA 164 Madonie
- IBA 166 Biviere e Piana di Gela
- IBA 167 Pantani di Vendicari e di Capo Passero
- IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie
- IBA 215 Monti Sicani

Le cartografie sono consultabili nel sito: <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura>.

Art. 13

Limitazione nell'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo

Sia per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, sia per adempiere all'accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6.2.06) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, accordo che, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la conservazione delle specie migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio e sia in adempimento a quanto previsto dall'art. 1 del decreto n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento regionale dell'ambiente, è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui è consentito l'esercizio venatorio, nonché per la caccia agli ungulati.

Art. 14

Divieti e prescrizioni

Non è consentita la posta alla beccaccia e neanche, sotto qualsiasi forma, la caccia da appostamento al beccaccino.

Nelle aree percorse da incendi è vietata l'attività venatoria.

Per la caccia da appostamento è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere la località di caccia con l'arma in custodia, purché scarica o smontata.

L'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica.

È vietato, per la caccia agli uccelli acquatici, l'uso di imbarcazioni o natanti di qualunque genere, per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli, se finalizzato al loro abbattimento. Ciò, anche, al fine di evitare impatti negativi sulla fauna tutelata che potrebbe essere facilmente confusa con specie cacciabili.

La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e a tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 Km. dai loro confini, anche nel rispetto dell'art. 1, comma 5bis, della legge n. 157/92 e s.m.i., introdotto dall'art. 42 della legge n. 96/2010.

Art. 15

Aree di divieto di caccia

a) La caccia è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani

Valico	Elevazione m. s.l.m.	Coordinate geografiche
1. Portella Colla (Isnello - PA)	1.425	37° 52' 04" N-14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarinini (Petralia Soprana - PA) . .	1.208	37° 51' 34" N-14° 05' 59" E
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N-14° 35' 27" E
4. Portella Biviere (Cesarò - ME)	1.281	37° 57' 18" N-14° 42' 35" E
5. Portella della Busica (Tortorici - ME)	1.228	37° 58' 31" N-14° 17' 51" E
6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59" N-14° 59' 54" E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34" N-15° 12' 14" E

b) Nell'ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata sulle aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimìa nonché nell'area interna alla Piana del Signore;

c) L'attività venatoria è vietata nelle zone di cui all'allegato "B" del presente decreto.

Art. 16

Aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie

Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico-venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento. Nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.

Art. 17

Norme finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni previste dalle leggi:

- 1) L. n. 157/92 e s.m.i. - legge regionale n. 33/97 e s.m.i. - in materia di tutela della fauna selvatica ed attività venatoria;
- 2) L. n. 353/2000 in materia di tutela delle zone boscate percorse dal fuoco;
- 3) D.M. 17 ottobre 2007 in materia di misure di conservazione dei Siti Natura 2000 (Zone di protezione speciale e Siti di importanza comunitaria).

Allegato B

CALENDARIO VENATORIO 2014/2015

Provincia regionale di Agrigento

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Focè del Fiume Platani" (AG1);
- 2) "Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio" (AG1);
- 3) "Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco" (AG1);
- 4) "Monte San Calogero (Kronio)" (AG1);
- 5) "Torre Salsa" (AG1);
- 6) "Maccalube di Aragona" (AG2);
- 7) "Monte Cammarata" (AG2);
- 8) "Grotta di Sant'Angelo Muxaro" (AG2);
- 9) "Isola di Lampedusa" (AG3);
- 10) "Isola di Linosa e Lampione" (AG3).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Torre Salsa", ricadente nel territorio dei comuni di Siculiana e Montallegro (AG1);
- 2) "Lago Gorgo", ricadente nel territorio del comune di Montallegro (AG1).

c) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del comune di Agrigento (ATC AG1), all'interno dell'azienda agro-venatoria "Monte Mele";
- 2) Ricadente nel territorio del comune di Campobello di Licata (ATC AG2), c/da Ficuzza;
- 3) Ricadente nel territorio del comune di Racalmuto (ATC AG2), c/de Abate, Fico, Amara e Giarrizzo;
- 4) Ricadente nel territorio del comune di Alessandria della Rocca (ATC AG2), c/da Ciniè Carratello;
- 5) Ricadente nel territorio del comune di Racalmuto (ATC AG2), c/da Villanova;
- 6) Ricadente nel territorio del comune di Cammarata (ATC AG2), all'interno dell'azienda agro-venatoria "Raineri";
- 7) Ricadente nel territorio del comune di Canicattì (ATC AG2), contrada Cazzola;
- 8) Ricadente nel territorio del comune di Bivona c/da Ferraria (ATC AG1);
- 9) Ricadente nel territorio del comune di Santo Stefano di Quisquina c/da Pietra nera (ATC AG2);
- 10) Ricadente nel territorio del comune di Sciacca c/da Quartì (ATC AG2);

d) Zone del demanio forestale

e) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 33/97;

f) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Schembri Santa", ricadente nel territorio del comune di Realmonte (AG1), c/de Vallon Forte e Gianpaolo;
- 2) "Morreale Andrea", ricadente nel territorio del comune di Racalmuto (AG2), c/da Arena.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "Montemele", ricadente nel territorio dei comuni di Agrigento e Realmonte (AG1);
- 2) A.A.V. "Giardinello", ricadente nel territorio del comune di Cammarata (AG2).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Agrigento dove l'attività venatoria

toria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Caltanissetta

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

- a) Riserve naturali:
- 1) "Monte Conca" (CL1);
 - 2) "Lago Sfondato" (CL1);
 - 3) "Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri" (CL1);
 - 4) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" parte ricadente nel territorio comunale di Caltanissetta (CL1);
 - 5) "Lago Soprano" (CL1);
 - 6) "Sughereta di Nisemi" (CL2);
 - 7) "Biviere di Gela" (CL2).
- b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
- 1) "Oasi Scala", ricadente nel territorio del comune di Mussomeli (CL1).
- c) Zone cinologiche di tipo "B":
- 1) Mandra di Mezzo. Ricadente nel territorio del comune di San Cataldo (CL1),
- d) Zone cinologiche di tipo "A":
- Avvento, Bucceri, Persico. Ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta (CL1),
- e) Zone del demanio forestale.
- f) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 33/97.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. "Mandra di Piano", ricadente nel territorio del comune di Mussomeli (CL1);
- 2) A.F.V. "Cardinale", ricadente nel territorio del comune di Mussomeli (CL1);
- 3) A.F.V. Poggio Diana per la parte ricadente nel territorio del comune di Nisemi (CL1).

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "San Martino Cicuta", ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta (CL1);
- 2) A.A.V. "Cisterna Barboraso Manca", ricadente nel territorio del comune di San Cataldo (CL1).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1, comma 5 bis, della legge n. 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della legge n. 96/2010;
- 2) aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimìa nonché nell'area interna alla Piana del Signore - (ATC CL 2).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Catania

Il territorio di seguito indicato sottoposto a protezione è precluso all'esercizio venatorio:

- a) Parchi:
- 1) "Parco dell'Etna" (CT1);
 - 2) "Parco dei Nebrodi" (CT1);
 - 3) "Parco fluviale dell'Alcantara" (CT1).
- b) Riserve naturali:
- 1) "Oasi del Simeto" (CT1);
 - 2) "Fiume Fiumefreddo" (CT1);
 - 3) "Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi" (CT1);
 - 4) "Complesso Immacolatella e Micio Conti" (CT1);
 - 5) "La Timpa" (CT1);
- c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
- 1) "Invaso Diga Don Sturzo", ricadente nel territorio dei comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1);
 - 2) "Ponte Barca", ricadente nel territorio del comune di Paternò (CT1).

d) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2), all'interno dell'azienda agro-venatoria "Poggio Racineci";
- 2) Ricadente nel territorio del comune di Licodia Eubea (CT2), c/da Alia;
- 3) Ricadente nel territorio del comune di Catania (CT1), c/da Juncetto;
- 4) Ricadente nel territorio del comune di Randazzo (CT1), c/da Torrazza;
- 5) Ricadente nel territorio del comune di Ramacca (CT1), c/da Cafaro;
- 6) Ricadente nel territorio del comune di Bronte (CT1) c/da Placa - Valle dell'Aquila;
- 7) Ricadente nel territorio del comune di Castel di Iudica (CT1) c/da Vassallo;
- 8) Ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT1) c/da Russa;

e) Zone del demanio forestale.

f) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 33/97;

g) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Castro Nunzio", ricadente nel territorio del comune di Ramacca (CT1), contrada Giunta Giummarra;
- 2) "Motta Maria", ricadente nel territorio del comune di Mineo (CT1), contrada Monaci.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico - venatorie:

- 1) A.F.V. "Acquavena Giardinelli Macchiafava", ricadente nel territorio del comune di Bronte (CT1);
- 2) A.F.V. "Poggio Diana", ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2);
- 3) A.F.V. "Insolio", ricadente nel territorio del comune di Granieri (CT2).

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "El Condor", ricadente nel territorio del comune di Bronte (CT1);
- 2) A.A.V. "Lavinia", ricadente nel territorio del comune di Castel di Iudica (CT1);
- 3) A.A.V. "Poggio Racineci", ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2);
- 4) A.A.V. "Dain", ricadente nel territorio dei comuni di Vizzini e Licodia Eubea (CT2);
- 5) A.A.V. "Stella di Racineci", ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2);
- 6) A.A.V. "Russa", ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2).

Per la stagione venatoria 2014/2015 l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:

1. Area comunale "Parco Monte Po", ricadente nel territorio del comune di Catania (CT1);
2. Parco Naturalistico sub-urbano "Gurna", ricadente nel territorio del comune di Mascali (CT1);
3. Parco Naturalistico sub-urbano "Monte Serra", ricadente nel territorio del comune di Viagrande (CT1);
4. Parco archeologico di "Monte Iudica" ricadente nel territorio del comune di Castel di Iudica

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1, comma 5 bis, della legge n. 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della legge n. 96/2010.

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Catania dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Enna

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

- a) Parchi:
- 1) "Parco dei Nebrodi" territorio dei comuni di Cerami e Nicosia ATC (EN1);
 - 2) "Parco Minerario Floristella" territorio comunale di Enna ATC (EN2).

b) Riserve naturali:

- 1) "Monte Altesina" territorio dei comuni di Leonforte e Nicosia (EN1);
- 2) "Sambuchetti - Campanito" territorio dei comuni di Nicosia e Cerami (EN1);
- 3) "Vallone di Piano della Corte" ricadente nel territorio del comune di Agira (EN1);
- 4) "Lago di Pergusa" ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
- 5) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" ricadente nel territorio dei comuni di Enna e Pietraperzia (EN2);
- 6) "Rossomanno - Grottascuro - Bellia" ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Invaso Diga Don Sturzo", parte ricadente nel territorio del comune di Aidone (EN2).

d) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del comune di Calascibetta (EN2), c/da Peraniera;
- 2) Ricadente nel territorio del comune di Nicosia (EN1), c/da Graffagna.
- 3) Ricadente nel territorio del comune di Piazza Armerina - Feudo Ventura- ATC EN 2
- 4) Ricadente nel territorio del comune di Troina ATC EN 1 - "Barsamà" ATC EN 1
- 5) Ricadente nel territorio del comune di Centuripe - Costantina Frachiscè ATC EN 1
- 6) Ricadente nel territorio del comune di Aidone c/da Drago fosso ATC EN1
- 7) Ricadente nel territorio del comune di Regalbuto c/da Feudo grande ATC EN2
- 8) Ricadente nel territorio del comune di Nicosia c/da Monaco all'interno della AFV Monaco (EN1);

f) Zone del demanio forestale.

g) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 33/97

Aree Industriali:

- 1) Cosorzio A.S.I. -A.TC EN2
- 2) Miniera Pasquasia -ATC EN2

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. "Buscemi", ricadente nel territorio dei comuni di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1);
- 2) A.F.V. "Scarvi San Francesco", ricadente nel territorio del comune di Troina (EN1);
- 3) A.F.V. "S. Silvestro Intronata", ricadente nel territorio del comune di Sperlinga (EN1);
- 4) A.F.V. "Cicera" ricadente nel territorio del comune di Sperlinga (EN1);
- 5) A.F.V. "Monaco", ricadente nel territorio del comune di Nicosia (EN1);
- 6) A.F.V. "Tremurli", ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2).
- 7) A.F.V. "Carbone" ricadente nel territorio del comune di Troina.

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "Cannella", ricadente nel territorio del comune di Nicosia (EN1);
- 2) A.A.V. "Crisaffe", ricadente nel territorio del comune di Troina (EN1)
- 3) A.A.V. "Carangiaro-Scioltabino", ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
- 4) A.A.V. "Capitone", ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
- 5) A.A.V. "Carangiaro", ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
- 6) A.A.V. "Ficilino Polizzello", parte ricadente nel territorio del comune di Nicosia (EN1).
- 7) A.A.V. Drago ricadente inel territorio comunale di Aidone e Piazza Armerina EN2
- 8) A.A.V. Feudo Ventura nel territorio del comune di Piazza Armerina ATC EN2
- 9) A.A.V. Costantina Frachiscè ricadente nel territorio del comune di Centuripe ATC EN1
- 10) A.A.V. "Giacchia" ricadente nel territorio comunale di Agira ATC EN 1

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi: – per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1, comma 5 bis, della legge n. 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della legge n. 96/2010.

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Enna dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Messina

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi:

- 1) "Parco dei Nebrodi" (ME1 - ME2);
- 2) "Parco fluviale dell'Alcantara" (ME2).

b) Riserve naturali:

- 1) "Vallone Calagna sopra Tortorici" (ME1);
- 2) "Bosco di Malabotta" (ME2);
- 3) "Fiumedinisi e Montescuderi" (ME2);
- 4) "Isola Bella" (ME2);
- 5) "Laghi di Tindari" (ME2);
- 6) "Laguna di Capo Peloro" (ME2);
- 7) "Isola di Alicudi" (ME3);
- 8) "Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari" (ME3);
- 9) "Isola di Panarea e Scogli vicini" (ME3);
- 10) "Isola di Stromboli e Strombolichio" (ME3);
- 11) "Monte Fossa delle Felci e dei Porri" (ME3).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Serrafalco - Costi - Cuppitta", ricadente nel territorio del comune di Castelmola (ME2);
- 2) "San Cono - Casale - Cardusa", ricadente nel territorio del comune di Tripi (ME2);
- 3) "Loco - Mandali - Santa Venera", ricadente nel territorio del comune di Castoreale (ME2);
- 4) "Rocca Salvatesta", ricadente nel territorio dei comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);
- 5) "Mandrizzi", ricadente nel territorio dei comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).

d) Zone Cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del comune di Novara di Sicilia (ME2), c/de Montagna Serro dell'Olmo, Tavoliere e Pirato;
- 2) Ricadente nel territorio del comune di S. Lucia del Mela (ME2), c/da Piano del Campo;
- 3) Ricadente nel territorio del comune di San Piero Patti (ME2), c/da Canalotto;
- 4) Ricadente nel comune di Ficarra c/da S. Rosalia ATC ME 2;
- 5) ricadente nel comune di Sant'Agata Militello c/da s. Quaranta - Ciccarello ATC ME1;

e) Zone del demanio forestale.

f) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 33/97.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. "Ruggirà Comunelli", ricadente nel territorio del comune di Cesarò (ME1);

Aziende agro-venatorie:

- 1) azienda agro-venatoria "La Quercia", ricadente nel territorio del comune di Patti (ATC ME2) c/da Litto.

La caccia, inoltre, è vietata nei seguenti valichi montani e per una distanza, in ogni senso, di mille metri dagli stessi

Valico	Elevazione m. s.l.m.	Coordinate geografiche
1. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N-14° 35' 27" E
2. Portella Biviere (Cesarò - ME)	1.281	37° 57' 18" N-14° 42' 35" E

3. Portella della Busica (Tor- torici - ME)	1.228	37° 58' 31" N-14° 17' 51" E
4. Portella Zilla (Roccella Val- demone - ME)	1.165	37° 58' 59" N-14° 59' 54" E
5. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34" N-15° 12' 14" E

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1, comma 5 bis, della legge n. 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della legge n. 96/2010;
- 2) Nelle Isole: Alicudi; Filicudi; Panarea; Salina; Stromboli; Strombolicchio; Basiluzzo.

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Messina dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto. La caccia è vietata nei seguenti valichi montani, per una distanza di mille metri dagli stessi.

Provincia regionale di Palermo

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

- a) Parchi naturali
 - 1) "Parco delle Madonie" (PA2).
- b) Riserve naturali:
 - 1) "Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella" (PA1);
 - 2) "Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago" (PA1);
 - 3) "Capo Gallo" (PA1);
 - 4) "Capo Rama" (PA1);
 - 5) "Grotta di Carburangeli" (PA1);
 - 6) "Grotta di Entella" (PA1);
 - 7) "Grotta Conza" (PA1);
 - 8) "Grotta dei Puntali" (PA1);
 - 9) "Isola delle Femmine" (PA1);
 - 10) "Monte Carcaci" (PA1);
 - 11) "Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco" (PA1);
 - 12) "Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio" (PA1);
 - 13) "Serre della Pizzuta" (PA1);
 - 14) "Montepellegrino" (PA1);
 - 15) "Bosco della Favara e Bosco Granza" (PA2);
 - 16) "Monte S. Calogero" (PA2);
 - 17) "Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto" (PA2);
 - 18) "Serre di Ciminna" (PA2);
 - 19) "Isola di Ustica" (PA3).
 - 20) "Grotta della Molara" (PA1)
- c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
 - 1) "Invaso Poma", ricadente nel territorio dei comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);
 - 2) "Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela", ricadente nel territorio dei comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1).
- d) Zone cinologiche di tipo "B":
 - 1) Ricadente nel territorio del comune di Altofonte (PA1), c/da Rebuttone;
 - 2) Ricadente nel territorio del comune di Corleone (PA1), c/da Spinuso;
 - 3) Ricadente nel territorio del comune di Lercara Friddi (PA1), c/da Todaro;
 - 4) Ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1) c/da Marosa
 - 5) Ricadente nel territorio del comune Baucina (PA2) C/da Suvarita
 - 6) Ricadente nel territorio del comune di Vicari (PA1), c/da Rocche di Ferro;
 - 7) Ricadente nel territorio del comune di Alimena (PA2), c/da Bulfara;
 - 8) Ricadente nel territorio del comune di Castellana Sicula (PA2), c/da Tudia, all'interno dell'azienda agro-venatoria "Di Dato Francesca";
 - 9) Ricadente nel territorio del comune di Caccamo (PA2), S. Leonardo
 - 10) Ricadente nel territorio del comune di Cerda (PA2), c/da Malluta;

- 11) Ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2), c/da Camporotondo;
- 12) Ricadente nel territorio del comune di San Mauro Castelverde (PA2), all'interno dell'azienda faunistico-venatoria "Cirrito";
- 13) Ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1) c/da Giardinello, all'interno dell'azienda agro-venatoria omonima;
- 14) Ricadente nel territorio del comune di Valledolmo (PA2) c/da Mandranuova;
- 15) Ricadente nel territorio del comune di Montemaggiore Belsito (PA2) c/da Ladro;
- 16) Ricadente nel territorio comunale di Ventimiglia di Sicilia (PA2) c/da Traversa.

e) Zone cinologiche di tipo "A":

- 1) Ricadente nel territorio del comune di Cerda (PA2), c/da Burgitabus;
- 2) Ricadente nel territorio del comune di Resuttano (PA2), c/da Sparaino.

f) Zone del demanio forestale.

g) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 33/97

i) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Barna Gianpiero", ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1), c/da Marosa;
- 2) "Randazzo Giovanni", ricadente nel territorio del comune di Partinico (PA1), c/da Ramo;
- 3) "Emma Benedetto", ricadente nel territorio del comune di Monreale (PA1), c/da Billiemi;
- 4) "Napoli Calogero", ricadente nel territorio del comune di Valledolmo (PA2), c/da Mandra Nuova.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. "Marosa", ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1);
- 2) A.F.V. "Pecorone", ricadente nel territorio del comune di Ciminna (PA2);
- 3) A.F.V. "Maganoco" ricadente nel territorio del comune di Piana degli Albanesi (PA1);
- 4) A.F.V. "Zimmarra" ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2)
- 5) A.F.V. "Casalgiordano", ricadente nel territorio del comune di Blufi (PA2)

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "Giardinello", ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1);
- 2) A.A.V. "Francesca Di Dato", ricadente nel territorio del comune di Castellana Sicula (PA2);
- 3) A.A.V. "Cannella" (parte), ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2);
- 4) A.A.V. "Mandranuova", ricadente nel territorio del comune di Valledolmo (PA2).
- 5) A.A.V. "Ficilino - Polizzello" parte ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2)
- 6) A.A.V. "Castellaccio" ricadente nel territorio del comune di Valledolmo ATC PA2.

La caccia, inoltre, è vietata nei seguenti valichi montani e per una distanza, in ogni senso, di mille metri dagli stessi:

Valico	Elevazione m. s.l.m.	Coordinate geografiche
1. Portella Colla (Isnello - PA)	1.425	37° 52' 04" N-14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarinini (Petralia Soprana - PA) . .	1.208	37° 51' 34" N-14° 05' 59" E

Per la stagione venatoria 2014/2015 l'attività venatoria è altresì vietata, ai sensi dell'art. 18, comma 4, nelle seguenti zone:

- Comune di San Mauro Castelverde, area estesa Ha 1500 nelle contrade Torretta, Pirato, Canalicchio, Colombo, Gallina, Portella Ciambra.

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1, comma 5 bis, della legge n. 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della legge n. 96/2010;
- 2) Nell'isola di Ustica l'attività venatoria è vietata nell'area "Gorgo salato" (habitat prioritario) e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area umida.

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Palermo dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Ragusa

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

- a) Riserve naturali:
 - 1) "Pino d'Aleppo" (RG1);
 - 2) "Macchia foresta del fiume Irminio" (RG1 - RG2).
 - 3) "Pantani della Sicilia sud-orientale" (RG2)
- b) Zone cinologiche di tipo "B":
 - 1) Ricadente nel territorio del comune di Ragusa (RG1), c/da "Montesano"
 - 2) Ricadente nel territorio del comune di Ragusa (RG1), c/da Pontemaggio Aramonda;
 - 3) Ricadente nel territorio del comune di Modica (RG2), c/da Sbrizza.
- c) Zone del demanio forestale.
- d) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 33/97.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. "Maestro", ricadente nel territorio dei comuni di Ragusa (RG1) e Scicli (RG2);
- 2) A.F.V. "Pulce", ricadente nel territorio del comune di Ragusa (RG1);

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "Montesano", ricadente nel territorio del comune di Modica (RG2).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1, comma 5 bis, della legge n. 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della legge n. 96/2010;

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Ragusa dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Siracusa

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

- a) Riserve naturali:
 - 1) "Pantalica, Valle dell'Anapo e T. Cavagrande" (SR1);
 - 2) "Complesso speleologico Villasmundo - S.Alfio" (SR1);
 - 3) "Grotta Palombara" (SR1);
 - 4) "Saline di Priolo" (SR1);
 - 5) "Riserva Naturale Orientata di Vendicari" (SR2);
 - 6) "Cavagrande del Cassibile" (SR2);
 - 7) "Fiume Ciane e Saline di Siracusa" (SR2);
 - 8) "Grotta Monello" (SR2).
 - 9) "Pantani della Sicilia sud-orientale" ricadente nei comuni di Pachino e Noto (SR2);
- b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
 - 1) "Lago di Lentini", ricadente nel territorio del comune di Lentini (SR1);
 - 2) "Oasi faunistica di Vendicari", ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2).

c) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2), c/da Baronazzo;
- 2) Ricadente nel territorio del comune di Avola (SR2), c/da Spineta.
- 3) Ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2) c/da San Marco

d) Zone del demanio forestale.

e) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 33/97.

f) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Circoli riuniti cacciatori di Avola e Noto", ricadente nel territorio del comune di Avola (SR2), c/da Spineta.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. "Casale" ricadente nel territorio del comune di Buscemi (SR1);
- 2) A.F.V. "Bufalefi" ricadente nel territorio del comune di Noto (SR 2);
- 3) A.F.V. "Sant'Elia Meti", ricadente nel territorio dei comuni di Avola e Noto (SR2);
- 4) A.F.V. "Val di Noto Porcari Spineta", ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2);

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "Azienda Agricola Baronazzo", ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2);
- 2) A.A.V. "Montagna di Avola", ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2);
- 3) A.A.V. "Busulmone" ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2).

Parchi storici ed archeologici

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- "Capo Murro di Porco e della penisola della Maddalena" ricadente nel comune di Siracusa (SR2) - Come previsto dal decreto n. 442/2012 del dirigente generale del Dipartimento dell'ambiente;
- "Pantani di Gelsari e di Lentini" come previsto dal decreto n. 442/2012 del dirigente generale del Dipartimento dell'ambiente;
- per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1, comma 5 bis, della legge n. 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della legge n. 96/2010.

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Siracusa dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Trapani

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Bosco di Alcamo" (TP1);
- 2) "Zingaro" (TP1);
- 3) "Saline di Trapani" (TP1);
- 4) "Monte Cofano" (TP1);
- 5) "Foce del fiume Belice e dune limitrofe" (TP2);
- 6) "Isole dello stagnone di Marsala" (TP2);
- 7) "Grotta Santa Ninfa" (TP2);
- 8) "Lago Preola e Gorgi Tondi" (TP2);
- 9) "Isola di Pantelleria" (TP4).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Capofeto", ricadente nel territorio del comune di Mazara del Vallo (TP2).

c) Zone Cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del comune di Salemi (TP2), c/da San Giorgio;
- 2) Ricadente nel territorio del comune di Partanna (TP2), c/da Magaggiari;

- 3) Ricadente nel territorio del comune di Castelvetro (TP2), c/da SS. Trinità, all'interno dell'azienda agro-venatoria;
- 4) Ricadente nel territorio del comune di Trapani (TP1), c/da Casal Monaco.
- 5) Ricadente nel territorio del comune di Mazara del Vallo c/da Bucari.

d) Zone del demanio forestale regionale.

e) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 33/97.

Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "SS. Trinità", ricadente nel territorio del comune di Castelvetro (TP2);
- 2) A.A.V. "Casal Monaco", ricadente nel territorio del comune di Trapani (TP1).
- 3) A.A.V. "Sant'Agata Masseria vecchia" ricadente nel territorio del comune di Mazara del Vallo;

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) per una fascia di 150 metri nelle aree contigue ai siti Natura 2000 in cui la caccia non è consentita, nel rispetto dell'articolo 1, comma 5 bis, della legge n. 157/92 e s.m.i., introdotto dall'articolo 42 della legge n. 96/2010;

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Trapani dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

DISPOSIZIONI GENERALI

Si rappresenta che, ai sensi del comma 1, art. 10, della legge n. 353/2000 è, inoltre, vietato per dieci anni l'esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi, con la cartografia dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile presso tutti i comuni siciliani.

Si ricorda che, ai sensi del comma 3, art. 21, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 "tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli artt. 24, 25 e 38, degli enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio".

Per la cartografia delle aree naturali protette istituite dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è consultabile il sito: www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm

Le Ripartizioni faunistico-venatorie, sono incaricate di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio provinciale di rispettiva competenza.

Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni territoriali in materia di prelievo venatorio provvederà l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione siciliana anche per il tramite delle Ripartizioni faunistico-venatorie, unità operative del servizio VII del Dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura.

(2014.26.1612)020

DECRETO 13 giugno 2014.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nel sito Natura 2000 ITA050012 Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela.

L'ASSESSORE REGIONALE PER L'AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive nn. 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli Stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA 21 febbraio 2005, n. 46 e 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'ado-

zione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Visto il decreto del dirigente generale n. 1221 del 30 aprile 2014, con il quale è stato definito, per la stagione venatoria 2014/2015, l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C. che è 0,0308 cacciatore, corrispondente 33,25 ettari/cacciatore;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio della Regione siciliana 2013/2018 nel sito della Rete Natura 2000 ITA050012 Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela consente l'esercizio dell'attività venatoria fino al 31 dicembre, tranne che nelle Aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede che, nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia, deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, che non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito, tramite apposita regolamentazione restrittiva, che si potrà attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili;

Visto il decreto assessoriale n. 45 del 13 giugno 2014, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la

stagione 2014/2015, le cui premesse sono valide per il presente provvedimento;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nel sito della Rete Natura 2000 ITA050012 Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA050012 Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela l'attività venatoria è consentita dall'1 ottobre al 31 dicembre 2014 nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 45/gab del 13 giugno 2014 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione venatoria 2014/2015, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicate:

- l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000;

- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;

- non è consentito il prelievo venatorio dell'alzavola (Anas crecca);

- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;

- le squadre per la caccia in battuta al cinghiale ed alla volpe devono essere costituite da non più di 15 cacciatori e possono essere utilizzati massimo 20 cani per squadra;

- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.;

- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati è vietato l'uso dei pallini di piombo;

- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

- nel periodo dall'1 al 30 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;

- è vietato il prelievo venatorio della beccaccia (Scolopax rusticola), della quaglia (Coturnix coturnix), del tordo bottaccio (Turdus philomelos), del tordo sassello (Turdus iliacus), della lepre italiana (Lepus corsicanus) e della coturnice siciliana (Alectoris graeca Whitakeri).

Art. 2

L'attività venatoria non è consentita sul territorio coincidente con il SIC ITA050001 Biviere e Macconi di Gela e con il SIC ITA050011 Torre Manfria.

Art. 3

Nelle aziende faunistico-venatorie l'attività venatoria è consentita fino al 31 gennaio 2014 con i limiti, le prescri-

zioni ed i divieti previsti dal decreto assessoriale n. 45/gab del 13 giugno 2014.

Art. 4

Al fine di non superare, all'interno del sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per gli ambiti territoriali di caccia in cui ricade, così come previsto dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013-2018, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni di: Butera, Gela, Mazzarino e Niscemi (ATC CL2); Caltagirone (ATC CT2); Acate (ATC RG1). Il numero di cacciatori ammessi per ogni comune, come di seguito indicato, è proporzionale alla porzione di territorio comunale che rientra nel sito:

- 1) per il comune di Butera sono ammessi n. 9 cacciatori (ATC CL2);
- 2) per il comune di Gela sono ammessi n. 252 cacciatori (ATC CL2);
- 3) per il comune di Mazzarino sono ammessi n. 62 cacciatori (ATC CL2);
- 4) per il comune di Niscemi sono ammessi n. 75 cacciatori (ATC CL2);
- 5) per il comune di Caltagirone sono ammessi n. 54 cacciatori (ATC CT2);
- 6) per il comune di Acate sono ammessi n. 12 cacciatori (ATC RG1).

I cacciatori possono esercitare l'attività venatoria esclusivamente nella porzione di territorio ricadente nell'ATC di residenza.

Art. 5

L'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione venatoria 2014/2015, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio;

b) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso nel sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo delle Ripartizioni faunistico-venatorie di Caltanissetta, di Catania e di Ragusa, ognuna per il territorio di competenza, nonché all'albo dei comuni in cui ricade il sito natura 2000 oggetto del presente provvedimento;

c) gli elenchi dei cacciatori che presenteranno domanda saranno redatti per comune secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani. Al fine di consentire l'esercizio venatorio a tutti i cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, alla luce delle limitazioni numeriche imposte dalla normativa vigente e per consentire a tutti i cacciatori un trattamento equo negli anni, i cacciatori che hanno già beneficiato, nella stagioni venatorie 2012-2013 e 2013/14, dell'autorizzazione all'esercizio venatorio nel predetto sito, saranno posti in coda agli elenchi. In caso di posti disponibili saranno ammessi prioritariamente i cacciatori ammessi nella stagione venatoria 2012/2013 ed in caso di ulteriori posti disponibili i cacciatori ammessi nella stagione venatoria 2013/2014, e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica;

d) qualora le richieste di ammissione per singolo comune risultassero inferiori al numero di cacciatori ammissibili, saranno ammessi nell'ordine i cacciatori resi-

denti nei comuni il cui territorio ricade nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, con maggior numero di abitanti e nel rispetto dell'ordine di ammissione per anzianità anagrafica. Il mancato raggiungimento del numero di cacciatori ammissibili nei comuni di Acate e di Caltagirone non darà luogo ad ammissione di cacciatori residenti in comuni diversi da quelli in cui ricade il sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento.

Art. 6

L'esercizio dell'attività venatoria nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- a) dall'1 al 30 ottobre 2014 incluso:
 - uccelli: tortora (*Streptopelia turtur*);
- b) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2014 incluso:
 - uccelli: colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) dall'1 ottobre al 14 dicembre 2014 incluso:
 - mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- d) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2014 incluso:
 - allodola (*Alauda arvensis*); merlo (*Turdus merula*);
- e) dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 incluso:
 - uccelli: cesena (*Turdus pilaris*);
- f) dall'1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 incluso:
 - uccelli: beccaccino (*Gallinago gallinago*); canapiglia (*Anas strepera*); codone (*Anas acuta*); fischione (*Anas penelope*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); porciglione (*Rallus aquaticus*);
- g) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2014 incluso:
 - uccelli: gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- h) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2014 incluso:
 - mammiferi: volpe (*Vulpes vulpes*);
- i) dall'1 novembre 2014 al 31 dicembre 2014 incluso:
 - mammiferi: cinghiale (*Sus scrofa*);
- l) ulteriori prescrizioni:
 - dall'1 al 31 dicembre 2014 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
 - non è consentita la caccia da appostamento al beccaccino.

Art. 7

Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della volpe (*Vulpes vulpes*) dalla data di apertura al 31 dicembre è consentito sia in forma libera che in battuta con l'ausilio di cani; se in battuta deve essere autorizzata preventivamente dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. La caccia in battuta è regolata con provvedimento che sarà emanato

dalla Ripartizione faunistico-venatoria nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1) le squadre devono essere formate da cacciatori ammessi, ad esercitare la caccia nel sito, ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente provvedimento;
- 2) possono essere autorizzate non più di tre squadre per giornata; potrà essere autorizzata una sola squadra per la porzione di ATC ricadente nel sito oggetto del presente provvedimento;
- 3) le singole squadre per la caccia alla volpe in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti:
 - a) il capo squadra, che iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, il quale organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
 - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 4) la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- 5) tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 6) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

Art. 8

Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

- la caccia al cinghiale è consentita dall'1 novembre 2014 al 31 dicembre 2014 .
- la caccia in forma vagante dall'1 novembre 2014 al 31 dicembre 2014 è consentita nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di carattere generale previsti dalla legge regionale n. 33/97 e dal D.A. n. 45/gab del 13 giugno 2014 che ha regolamentato l'esercizio venatorio per la stagione 2014/2015;
- la caccia al cinghiale (*Sus scrofa*) in battuta con l'ausilio di cani è consentita dal lunedì 3 novembre 2014 al 31 dicembre 2014; la caccia in battuta è esercitabile solo a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio e solamente nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì.
- può essere autorizzata non più di una squadra al giorno costituita dai cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria nel sito. Le Ripartizioni faunistico-venatorie competenti per il territorio autorizzeranno le squadre ognuno per il territorio di competenza. Non potrà, comunque, essere autorizzata più di un squadra al giorno;
- le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti:

- il caposquadra, che iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
- i cacciatori che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
- i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.
- non possono essere utilizzati più di due cani a cacciatore ogni squadra non può utilizzare più di 20 cani.

Art. 9

Al fine del raggiungimento dei limiti giornalieri e stagionali, i capi di selvaggina abbattuti all'interno del sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne dello stesso ATC in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 13 giugno 2014.

REALE

(2014.26.1612)020

DECRETO 13 giugno 2014.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nel sito Natura 2000 ITA020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana.

L'ASSESSORE REGIONALE PER L'AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive nn. 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è

stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli Stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA 21 febbraio 2005, n. 46 e 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Visto il decreto del dirigente generale n. 1221 del 30 aprile 2014 con il quale è stato definito, per la stagione venatoria 2014/2015, l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C. che è 0,0308 cacciatore, corrispondente 33,25 ettari/cacciatore;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede che, nei siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia, deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, che non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito, tramite apposita regolamentazione restrittiva, che si potrà attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio della Regione siciliana 2013/2018 consente l'esercizio dell'attività venatoria nel sito Natura 2000 SIC. ITA020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana e anche nella porzione di territorio coincidente con il Sito ZPS ITA 020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina e pertanto, in via precauzionale, è indispensabile consentire l'attività venatoria nello stesso periodo previsto per le ZPS in questione;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018, nel sito Natura 2000 SIC. ITA020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana consente l'esercizio dell'attività venatoria fino al 31 dicembre, tranne che nelle aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il sito Natura 2000;

Visto il decreto assessoriale n. 45/gab del 13 giugno 2014, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2014/2015, le cui premesse sono valide per il presente provvedimento;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nel sito oggetto del presente provvedimento nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Nel sito della Rete Natura 2000 SIC. ITA020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana, ivi compresa la porzione di territorio coincidente con il sito ZPS ITA 020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina l'esercizio dell'attività venatoria è consentito dall'1 ottobre al 31 dicembre 2014 nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 45/gab del 13 giugno 2014, con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione venatoria 2014/2015, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

1) l'esercizio dell'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito;

2) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;

3) non è consentito il prelievo venatorio dell'alzavola (Anas crecca);

4) non è consentito l'uso del furetto.

5) non è consentita l'utilizzazione di più di due cani per cacciatore;

6) le squadre per la caccia in battuta al cinghiale ed alla volpe devono essere costituite da non più di 15 cacciatori e possono essere utilizzati massimo 20 cani;

7) non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

8) non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

9) nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati è vietato l'uso dei pallini di piombo;

10) è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

11) nel periodo dall'1 al 30 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

12) è vietato il prelievo venatorio della beccaccia (Scolopax rusticola), della quaglia (Coturnix coturnix), del tordo bottaccio (Turdus philomelus), del tordo sassello (Turdus iliacus), della lepre italiana (Lepus corsicanus) e della coturnice siciliana (Alectoris graeca whitakeri);

13) qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio dell'attività venatoria, diretti a specie incluse nell'allegato I della direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio, sull'intero sito tutelato, per il resto della stagione venatoria corrente.

Art. 2

Nella porzione di territorio del sito Natura 2000 ZPS ITA 020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina esterno al SIC

ITA 020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana, l'esercizio dell'attività venatoria non è consentito.

Art. 3

Nelle aziende faunistico-venatorie l'attività venatoria è consentita fino al 31 gennaio 2015, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il sito Natura 2000.

Art. 4

Al fine di non superare, all'interno del sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC PA1, così come previsto dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013-2018, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni di Capaci, Carini, Monreale, Isola delle Femmine, Montelepre, Palermo, e Torretta. Il numero dei cacciatori ammessi per ogni comune è proporzionale alla porzione di territorio comunale che rientra nel sito:

- per il comune di Capaci sono ammessi n. 4 cacciatori;
- per il comune di Carini sono ammessi n. 6 cacciatori;
- per il comune di Giardinello sono ammessi n. 9 cacciatori;
- per il comune di Isola delle Femmine è ammesso n. 1 cacciatore;
- per il comune di Monreale sono ammessi n. 19 cacciatori;
- per il comune di Montelepre sono ammessi n. 4 cacciatori;
- per il comune di Palermo sono ammessi n. 20 cacciatori;
- per il comune di Torretta sono ammessi n.22 cacciatori.

Art. 5

L'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione venatoria 2014/2015, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo;

b) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso nel sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, nonché all'albo dei comuni in cui ricade il sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento;

c) gli elenchi dei cacciatori che presenteranno domanda saranno redatti per comune secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani. Al fine di consentire l'esercizio venatorio a tutti i cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, alla luce delle limitazioni numeriche imposte dalla normativa vigente e per consentire a tutti i cacciatori un trattamento equo negli anni, i cacciatori che hanno già beneficiato, nella stagioni venatorie 2012-2013 e 2013/2014, dell'autorizzazione all'esercizio venatorio nel predetto sito, saranno posti in coda agli elenchi. In caso di posti disponibili, saranno ammessi prioritariamente i cacciatori ammessi nella stagione venatoria

toria 2012/2013 e, in caso di ulteriori posti disponibili, i cacciatori ammessi nella stagione venatoria 2013/2014 e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica;

d) qualora le richieste di ammissione per singolo comune risultassero inferiori al numero di cacciatori ammissibili, saranno ammessi nell'ordine i cacciatori residenti nei comuni con maggior numero di abitanti nel rispetto dell'età anagrafica.

Art. 6

L'esercizio dell'attività venatoria nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- a) dall'1 al 30 ottobre 2014 incluso:
 - uccelli: tortora (*Streptopelia turtur*);
- b) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2014 incluso:
 - uccelli: colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) dall'1 ottobre al 14 dicembre 2014 incluso:
 - mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- d) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2014 incluso:
 - allodola (*Alauda arvensis*); merlo (*Turdus merula*);
- e) dall'1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014:
 - uccelli: cesena (*Turdus pilaris*);
- f) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2014 incluso:
 - uccelli: beccaccino (*Gallinago gallinago*); canapigliola (*Anas strepera*); codone (*Anas acuta*); fischione (*Anas penelope*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); porciglione (*Rallus aquaticus*);
- g) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2014 incluso:
 - uccelli: gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- h) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2014 incluso:
 - mammiferi: volpe (*Vulpes vulpes*);
- i) dall'1 novembre al 31 dicembre 2014 incluso:
 - mammiferi: cinghiale (*Sus scrofa*);
- l) ulteriori prescrizioni e limitazioni:
 - dall'1 al 31 dicembre 2014 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
 - non è consentita la caccia da appostamento al beccaccino.

Art. 7

Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della volpe (*Vulpes vulpes*) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2014 è consentito sia in forma libera che in battuta; se in battuta deve essere autorizzata preventivamente dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo. La caccia in battuta è regolata con provvedimento che sarà emanato dalla Ripartizione faunistico-venato-

ria nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1) le squadre devono essere formate da cacciatori ammessi ad esercitare la caccia nel sito, ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente provvedimento;

2) può essere autorizzata non più di una squadra per giornata;

3) le singole squadre per la caccia alla volpe in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti:

a) il capo squadra, che iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, il quale organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;

b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;

c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

4) la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

5) tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

6) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

Art. 8

Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

- La caccia al cinghiale è consentita dall'1 novembre 2014 al 31 dicembre 2014;
- la caccia in forma vagante dall'1 novembre 2014 al 31 dicembre 2014 è consentita nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di carattere generale previsti dalla legge regionale n. 33/97 e dal DA n. 45/gab del 13 giugno 2014 che ha regolamentato l'esercizio venatorio per la stagione 2014/2015;
- la caccia al cinghiale (*Sus scrofa*) in battuta con l'ausilio di cani è consentita dal lunedì 3 novembre 2014 al 31 dicembre 2014; la caccia in battuta è esercitabile solo a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio e solamente nei giorni di lunedì, mercoledì, e giovedì.

La caccia in battuta al cinghiale (*Sus scrofa*) viene regolata con provvedimento da emanarsi entro l'1 ottobre 2014 da parte della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1 - può essere autorizzata non più di una squadra, costituita dai cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria nel sito, al giorno;

2 - le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti:

a - il caposquadra, che iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla

battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;

b - i cacciatori che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;

c - i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

3 - la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

4 - tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

5 - i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

Ogni squadra non può utilizzare più di 20 cani.

Art. 9

Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne dell'ATC PA1, in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 13 giugno 2014.

REALE

(2014.26.1612)020

DECRETO 13 giugno 2014.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nel sito Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina.

L'ASSESSORE REGIONALE PER L'AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive nn. 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di

specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli Stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA 21 febbraio 2005, n. 46 e 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Visto il decreto del dirigente generale n. 1221 del 30 aprile 2014, con il quale è stato definito, per la stagione venatoria 2014/2015, l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C. che è 0,0308 cacciatore, corrispondente 33,25 ettari/cacciatore;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important bird areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 nel sito della Rete Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina consente l'esercizio dell'attività venatoria dall'1 ottobre e fino al 31 dicembre e nel mese di gennaio esclusivamente al cinghiale per 2 giorni la settimana a scelta tra lunedì, mercoledì e giovedì, tranne che nelle Aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il sito Natura 2000;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede che nei siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, che non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito, tramite apposita regolamentazione restrittiva, che si potrà attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili;

Visto il decreto assessoriale n. 45/gab del 13 giugno 2014, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2014/2015, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che nel sito Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina è segnalata una presenza eccessiva di cinghiali che, oltre a causare danni alle colture agricole, arrecano gravi danni alla biodiversità e, nello specifico, alla flora endemica ed alla fauna selvatica per la cui protezione gli stessi sono stati istituiti;

Considerato che nel sito Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina l'eccessiva presenza dei cinghiali sta generando anche forti preoccupazioni sulla tutela della pubblica incolumità giacché gli stessi, divenuti stanziali all'interno del demanio forestale (bosco della Candelara) del comune di Messina, confinante peraltro con l'autostrada A20 Messina-Palermo (località Tavernaro, Giudici e Bugolio), sono stati avvistati ai margini della predetta rete autostradale con evidente pericolo per la pubblica incolumità e che la situazione è stata peraltro segnalata dal Prefetto di Messina, dal Comandante della polizia stradale di Messina, dal CAS e, dalla R.F.V. di Messina e dal Corpo forestale di Messina;

Ritenuto di potere consentire, per la stagione venatoria 2014-2015, l'attività venatoria nel sito della Rete Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina nel rispetto di quanto previsto dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina, l'attività venatoria è consentita dall'1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal D.A. n. 45/gab del 13 giugno 2014, con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2014-2015, nonché nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni di seguito indicate:

1) l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni di Messina, Monforte San Giorgio, Rometta, Saponara, e Villafranca Tirrena;

2) è vietato l'esercizio venatorio con il falco;

3) è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;

4) le squadre per la caccia in battuta al cinghiale devono essere costituite da un numero minimo di 6 cacciatori e un numero massimo di 12 cacciatori e possono essere utilizzati massimo 12 cani;

5) non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

6) non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

7) nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati è vietato l'uso dei pallini di piombo;

8) è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

9) nel periodo dall'1 al 30 ottobre 2014 l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

10) è vietato il prelievo venatorio della beccaccia (*Scolopax rusticola*), della quaglia (*Coturnix coturnix*), del tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del tordo sassello (*Turdus iliacus*), della lepore italiana (*Lepus corsicanus*) e della coturnice siciliana (*Alectoris graeca whitakeri*);

11) qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;

12) non è consentito l'uso del furetto.

Art. 2

Dall'1 al 31 gennaio 2015 è consentito esclusivamente il prelievo venatorio del cinghiale (*Sus scrofa*) soltanto in battuta e con l'ausilio dei cani da seguita, per due giorni la settimana a scelta tra il lunedì, mercoledì e giovedì.

Art. 3

Al fine di non superare, all'interno del sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC ME2, così come previsto dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013-2018, l'accesso dei cacciatori è così regolamentato:

1) è prevista l'ammissione di due distinte categorie di cacciatori di cui una costituita da cacciatori che intendono dedicarsi alla caccia generica e l'altra costituita dai cacciatori organizzati in squadre per la caccia in battuta al cinghiale, con l'ausilio dei cani;

a) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2014 sono ammessi numero 316 cacciatori che, dall'1 al 30 ottobre 2014, potranno esercitare l'attività venatoria 3 giorni la settimana a libera scelta fra i giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica mentre dall'1 novembre 2014 al 31 dicembre 2014, potranno esercitare l'attività venatoria 2 giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

b) dal 3 novembre 2014 al 31 dicembre 2014 sono ammessi numero 240 cacciatori organizzati in squadre per la caccia in battuta al cinghiale che potranno esercitare l'attività venatoria, previa autorizzazione della RFV di Messina un giorno la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì ed il giovedì; gli stessi dall'1 al 31 gennaio 2015 potranno esercitare la caccia in battuta al cinghiale due giorni la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì o il giovedì previa autorizzazione della RFV di Messina;

2) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria, esclusivamente nella forma generica come previsto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione venatoria 2014/2015, devono presentare istanza di ammissione, in regola con le disposizioni in materia di bollo, direttamente alla Ripartizione faunistico-venatoria di Messina;

a) il numero dei cacciatori ammessi per ogni comune è proporzionale alla porzione di territorio comunale che rientra nel sito:

- per il comune di Messina sono ammessi n. 227 cacciatori;
- per il comune di Monforte San Giorgio sono ammessi n. 11 cacciatori;
- per il comune di Rometta sono ammessi n. 18 cacciatori;
- per il comune di Saponara sono ammessi n. 37 cacciatori;

- per il comune di Villafranca Tirrena sono ammessi n. 23 cacciatori;

b) gli elenchi dei cacciatori che presenteranno domanda saranno redatti per comune secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani di età. Al fine di consentire l'esercizio venatorio a tutti i cacciatori residenti nei comuni della ZPS ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina, alla luce delle limitazioni numeriche imposte dalla normativa vigente e per consentire a tutti i cacciatori un trattamento equo negli anni, i cacciatori che hanno già beneficiato, nella stagioni venatorie 2012-2013 e 2013/2014, dell'autorizzazione all'esercizio venatorio nel predetto sito, saranno posti in coda agli elenchi. In caso di posti disponibili, saranno ammessi prioritariamente i cacciatori ammessi nella stagione venatoria 2012/2013 e, in caso di ulteriori posti disponibili, i cacciatori ammessi nella stagione venatoria 2013/2014 e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica;

c) qualora le richieste di ammissione per singolo comune risultassero inferiori al numero di cacciatori ammissibili, saranno ammessi nell'ordine i cacciatori residenti nei comuni con maggior numero di abitanti, nel rispetto dell'anzianità anagrafica;

d) gli elenchi delle domande saranno resi pubblici mediante pubblicazione nel sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nonché nell'albo della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina e negli albi dei comuni ricadenti nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento;

e) i cacciatori ammessi esclusivamente per la caccia in forma generica sono autorizzati ad effettuare il prelievo venatorio del cinghiale (*Sus scrofa*), dall'1 novembre al 31 dicembre 2014, nella forma di caccia vagante;

3) i cacciatori che intendono esercitare esclusivamente la caccia in battuta al cinghiale, come previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione venatoria 2014/2015, devono presentare istanza di ammissione, in regola con le disposizioni in materia di bollo, direttamente alla Ripartizione faunistico-venatoria di Messina. Le istanze devono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- il caposquadra presenterà la propria istanza e quelle dei componenti la squadra, corredata di elenco;

- l'elenco delle domande sarà redatto per squadre in ordine di presentazione delle domande e reso pubblico mediante pubblicazione nel sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo territoriale e della pesca mediterranea, nonché nell'albo della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina e negli albi dei comuni ricadenti nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento;

4) per la presentazione delle istanze di ammissione sarà pubblicato apposito avviso nel sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo territoriale e della pesca mediterranea, all'albo della ripartizione faunistico-venatoria di Messina e all'albo dei comuni il cui territorio ricade all'interno del sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento;

Art. 4

L'esercizio dell'attività venatoria nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- a) dall'1 al 30 ottobre 2014 incluso:
 - uccelli: tortora (*Streptopelia turtur*);
- b) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2014 incluso:
 - uccelli: colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) dall'1 ottobre al 14 dicembre 2014 incluso:
 - mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- d) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2014 incluso:
 - allodola (*Alauda arvensis*); merlo (*Turdus merula*);
- e) dall'1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014:
 - uccelli: cesena (*Turdus pilaris*);
- f) dall'1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 incluso:
 - uccelli: beccaccino (*Gallinago gallinago*); canapiglia (*Anas strepera*); codone (*Anas acuta*); fischione (*Anas penelope*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); porciglione (*Rallus aquaticus*);
- g) dall'1 ottobre 31 dicembre 2014 incluso:
 - uccelli: gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- h) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2014 incluso:
 - mammiferi: volpe (*Vulpes vulpes*);
- i) dall'1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 incluso:
 - mammiferi: cinghiale (*Sus scrofa*);
- l) ulteriori prescrizioni e limitazioni:
 - dall'1 al 31 dicembre 2014 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
 - non è consentita la caccia da appostamento al beccaccino.

Art. 5

Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della volpe (*Vulpes vulpes*) dalla data di apertura al 31 dicembre è consentito sia in forma libera che in battuta; se in battuta deve essere autorizzata preventivamente dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Messina.

La caccia in battuta è regolata con provvedimento che sarà emanato dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Messina nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1) le squadre devono essere formate da cacciatori ammessi, ad esercitare la caccia nel sito, ai sensi del comma 1) dell'articolo 5 del presente provvedimento;

2) possono essere autorizzate non più di due squadre per giornata;

3) le singole squadre per la caccia alla volpe in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti:

a) il capo squadra, che iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, il quale organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;

b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;

c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

4) la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

5) tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

6) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

Art. 6

Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

- la caccia al cinghiale è consentita dall'1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015;
- la caccia in forma vagante è consentita dall'1 novembre 2014 al 31 dicembre 2014 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di carattere generale previsti dalla legge regionale n. 33/97 e dal D.A. n. 45/gab del 13 giugno 2014 che ha regolamentato l'esercizio venatorio per la stagione 2014/2015;
- la caccia al cinghiale (Sus scrofa) in battuta con l'ausilio di cani è consentita, dal lunedì 3 novembre 2014 al 31 gennaio 2015, previa autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, solamente nei giorni di lunedì, mercoledì, e giovedì;
- possono essere autorizzate fino a dieci squadre per giornata;
- dall'1 al 31 gennaio 2015 la caccia in battuta può essere esercitata solamente con l'ausilio di cani da seguita.

La caccia in battuta al cinghiale (Sus scrofa) viene regolata con provvedimento da emanarsi entro l'1 ottobre 2014 da parte della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1 - i cacciatori capi squadra dovranno essere in possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi di preparazione alla caccia al cinghiale in battuta;
- 2 - le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 12 cacciatori fra i quali devono essere previsti:
 - a - il caposquadra, che iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b - i cacciatori che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
 - c - i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 3 - la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- 4 - tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facil-

mente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

5 - i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

Possono essere utilizzati non più di due cani per cacciatore e comunque ogni squadra non può utilizzare più di 20 cani.

Art. 7

Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne dell'ATC ME2 in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 13 giugno 2014.

REALE

(2014.26.1612)020

DECRETO 13 giugno 2014.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nell'arcipelago delle Eolie.

L'ASSESSORE REGIONALE PER L'AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive nn. 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli Stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e l'ambiente sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA 21 febbraio 2005, n. 46 e 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE rela-

tiva alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Visto il decreto del dirigente generale n. 1221 del 30 aprile 2014, con il quale è stato definito, per la stagione venatoria 2014/2015, l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C. che è 0,0308 cacciatore, corrispondente 33,25 ettari/cacciatore;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important bird areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

Considerato che l'arcipelago delle isole Eolie ricade per intero all'interno della Important bird areas IBA 152 isole Eolie;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 nel sito della Rete Natura 2000 ITA030044 arcipelago delle Eolie consente l'esercizio dell'attività venatoria dall'1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il sito Natura 2000;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede che nei siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, che non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito, tramite apposita regolamentazione restrittiva, che si potrà attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili;

Visto il decreto assessoriale n. 45/gab del 13 giugno 2014, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2014/2015, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Eolie nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Nel territorio dell'arcipelago delle isole Eolie esterno alla ZPS ITA030044 arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre, la caccia è consentita dall'1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 45/gab del 13 giugno 2014 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2014/2015, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni ricadenti nell'Ambito territoriale di caccia ME 3;

- l'uso del furetto, munito di museruola, è consentito dall'1 ottobre al 30 novembre 2014 esclusivamente nell'isola di Vulcano;

- dall'1 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

- non è consentita l'attività venatoria nelle isole di Alicudi, Filicudi, Panarea, Salina, Stromboli, Strombolicchio, Basiluzzo;

- non è consentito l'addestramento dei cani prima dell'1 settembre;

- l'addestramento dei cani è consentito solo di mattina;

- non è consentito l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);

- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

Art. 2

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA030044 arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre è consentita dall'1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal decreto assessoriale n. 45/gab del 13 giugno 2014 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2014/2015, nonché nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni di seguito indicate:

- dall'1 al 10 gennaio 2015 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;

- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;

- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde non è consentito l'uso di pallini di piombo;

- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

- nel periodo dall'1 al 31 ottobre 2014 l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

- l'attività venatoria è consentita esclusivamente nelle isole di Lipari e Vulcano ad esclusione del territorio agro-silvo-pastorale riportato nell'apposita cartografia dell'ATC; nelle altre isole l'attività venatoria è vietata;

- è vietato il prelievo venatorio della beccaccia (*Scolopax rusticola*), della quaglia (*Coturnix coturnix*), del tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del tordo sassello (*Turdus iliacus*), della lepore italica (*Lepus corsicanus*) e della coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*);

- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sul-

l'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente.

Art. 3

Al fine di non superare, all'interno del sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC ME3, così come previsto dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013-2018, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni dell'arcipelago delle isole Eolie; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 4, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC ME3.

Art. 4

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

- a) sono ammessi numero 68 cacciatori;
- b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2014/2015, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione faunistico-venatoria di Messina;
- c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo della Ripartizione faunistico-venatoria di Messina, nonché all'albo dei comuni il cui territorio ricade all'interno del ATC ME3;
- d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani. I cacciatori ammessi nella stagione venatoria 2013/2014 saranno posti in coda all'elenco nel rispetto dell'anzianità anagrafica e saranno ammessi in presenza di posti disponibili;

Art. 5

L'esercizio dell'attività venatoria nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- a) dall'1 al 30 ottobre 2014 incluso:
 - uccelli: tortora (*Streptopelia turtur*);
- b) dall'1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015 incluso:
 - uccelli: colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) dall'1 ottobre al 14 dicembre 2014 incluso:
 - mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- d) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2014 incluso:
 - allodola (*Alauda arvensis*); merlo (*Turdus merula*);
- e) dall'1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015 incluso:
 - uccelli: cesena (*Turdus pilaris*);
- f) dall'1 ottobre 2013 al 10 gennaio 2015 incluso:
 - uccelli: alzavola (*Anas crecca*) beccaccino (*Gallinago gallinago*); canapiglia (*Anas strepera*);

codone (*Anas acuta*); fischione (*Anas penelope*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); porciglione (*Rallus aquaticus*);

- g) ulteriori prescrizioni e divieti:
 - dall'1 al 31 dicembre 2014 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
 - dall'1 gennaio al 10 gennaio 2015 la caccia alla cesena e al colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;
 - non è consentita la caccia alla posta al beccaccino;
 - l'uso del furetto, munito di museruola, è consentito dall'1 ottobre al 30 novembre 2014, esclusivamente nell'isola di Vulcano.

Art. 6

Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria. Nell'arcipelago delle isole Eolie, nel rispetto dei limiti giornalieri, il cacciatore può abbattere fino a 10 conigli per ogni giornata di caccia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 13 giugno 2014.

REALE

(2014.26.1612)020

DECRETO 13 giugno 2014.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nell'arcipelago delle Egadi.

L'ASSESSORE REGIONALE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive nn. 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli Stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS)

e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA 21 febbraio 2005, n. 46 e 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Visto il decreto del dirigente generale n. 1221 del 30 aprile 2014, con il quale è stato definito, per la stagione venatoria 2014/2015, l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C. che è 0,0308 cacciatore, corrispondente 33,25 ettari/cacciatore;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche alle porzioni di territorio di Important bird areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

Considerato che l'arcipelago delle Egadi ricade per intero all'interno della IBA 157 isole Egadi;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 nel sito della Rete Natura 2000 ITA010027 arcipelago delle Egadi area marina consente l'esercizio dell'attività venatoria dall'1 ottobre al 10 gennaio, tranne che nelle aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il sito Natura 2000;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede che nei siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, che non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito, tramite apposita regolamentazione restrittiva, che si potrà attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili;

Visto il decreto assessoriale n. 45/gab del 13 giugno 2014, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2014/2015, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Egadi nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Nel territorio dell'arcipelago delle isole Egadi esterno alla ZPS ITA010027 arcipelago delle Egadi area marina e

terrestre la caccia è consentita dall'1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 45/GAB del 13 giugno 2014, con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2014/2015, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

– l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nelle isole costituenti l'arcipelago stesso;

– non è consentito l'uso del furetto;

– dall'1 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

– non è consentita l'attività venatoria nell'isola di Marettimo.

– nelle isole di Favignana e Levanzo sino al 30 ottobre 2014 l'attività venatoria è vietata per una fascia di 150 metri dalla linea di costa per limitare il disturbo ad eventuali coppie nidificanti di berta maggiore.

– non è consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani prima dell'1 settembre;

– l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito solamente la mattina;

– non è consentito l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);

– non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

Art. 2

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA010027 arcipelago delle Egadi area marina e terrestre l'attività venatoria è consentita dall'1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal decreto assessoriale n. 45/GAB del 13 giugno 2014, con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2014/2015, nonché nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni di seguito indicate:

– è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;

– è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;

– non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

– non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

– nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde è vietato l'uso dei pallini di piombo;

– è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

– nel periodo dall'1 al 30 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

– qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;

- l'esercizio venatorio è vietato sino al 31 ottobre per una fascia di 150 metri dalla linea di costa nelle isole di Favignana e Levanzo per limitare il disturbo alle coppie nidificanti di berta maggiore;

- l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nelle isole che costituiscono l'arcipelago stesso;

- è vietato il prelievo venatorio della beccaccia (*Scelopax rusticola*), della quaglia (*Coturnix coturnix*), del tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del tordo sassello (*Turdus iliacus*), della lepore italica (*Lepus corsicanus*) e della coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*);

- dall'1 al 10 gennaio 2015 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

- non è consentito l'uso del furetto.

Art. 3

L'esercizio dell'attività venatoria nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- a) dall'1 al 30 ottobre 2014 incluso:
 - uccelli: tortora (*Streptopelia turtur*);
- b) dall'1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015 incluso:
 - uccelli: colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) dall'1 ottobre al 14 dicembre 2014 incluso:
 - mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- d) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2014 incluso:
 - uccelli: allodola (*Alauda arvensis*); merlo (*Turdus merula*);
- e) dall'1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015 incluso:
 - uccelli: cesena (*Turdus pilaris*);
- f) dall'1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015 incluso:
 - uccelli: alzavola (*Anas crecca*), beccaccino (*Gallinago gallinago*); canapiglia (*Anas strepera*); codone (*Anas acuta*); fischione (*Anas penelope*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); porciglione (*Rallus aquaticus*);
- g) dall'1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015 incluso:
 - uccelli: gazza (*Pica pica*);
- h) ulteriori prescrizioni e limitazioni:
 - dall'1 al 31 dicembre 2014 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
 - dall'1 al 10 gennaio 2015 la caccia alla cesena e al colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;
 - dall'1 al 10 gennaio 2015 la caccia alla gazza (*Pica pica*) è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
 - non è consentita sotto qualsiasi forma, la caccia alla posta al beccaccino.

Art. 4

Al fine di non superare, all'interno del sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC TP3, così come previsto dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013-2018, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Favignana; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 5, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC TP3.

Art. 5

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA010027 arcipelago delle Egadi area marina e terrestre l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) sono ammessi numero 27 cacciatori;

b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2014/2015, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani;

c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea; nonché all'albo del comune di Favignana e della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani;

d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani. I cacciatori ammessi nella stagione venatoria 2013/2014 saranno posti in coda all'elenco nel rispetto dell'anzianità anagrafica e saranno ammessi in presenza di posti disponibili.

Art. 6

Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale, i capi abbattuti all'interno del sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 13 giugno 2014.

REALE

(2014.26.1612)020

DECRETO 13 giugno 2014.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nell'arcipelago delle Pelagie.

L'ASSESSORE REGIONALE PER L'AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della

fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive nn. 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli Stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA 21 febbraio 2005, n. 46 e 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Visto il decreto del dirigente generale n. 1221 del 30 aprile 2014, con il quale è stato definito, per la stagione venatoria 2014/2015, l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C. che è 0,0308 cacciatore, corrispondente 33,25 ettari/cacciatore;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important bird areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

Considerato che l'arcipelago delle Pelagie ricade per intero all'interno della IBA 168 Pantelleria e isole Pelagie;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 nel sito della Rete Natura 2000 ZPS ITA040013 arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre consente l'esercizio dell'attività venatoria dall'1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il sito Natura 2000;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio per il periodo 2013/2018 prevede che, nei siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia, deve essere garantito il

rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, che non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito, tramite apposita regolamentazione restrittiva, che si potrà attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili;

Vista la proposta di calendario venatorio della Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 non consente l'inizio dell'attività venatoria prima dell'1 ottobre anche nelle porzioni di territorio delle Important bird areas esterne alle ZPS e che le isole Pelagie rientrano nell'IBA 168;

Visto il decreto assessoriale n. 45/GAB del 13 giugno 2014, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2014/2015 e le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Pelagie nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Nel territorio dell'arcipelago delle isole Pelagie esterno alla ZPS ITA040013 arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre la caccia è consentita dall'1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 45 gab del 13 giugno 2014 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2014/2015, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- dall'1 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

- l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa;

- nell'isola di Linosa è vietato il prelievo venatorio di tutte le specie diverse dal coniglio selvatico;

- per la caccia al coniglio selvatico è consentito l'uso del furetto, munito di museruola, dal 1 ottobre al 19 novembre 2014;

- nelle isole di Lampedusa e Linosa sino al 31 ottobre 2014 l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di falco della regina e dalle colonie riproduttive di berta maggiore opportunamente segnalate dall'ente gestore del sito Natura 2000; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia di 150 metri dalla linea di costa; in queste aree e nello stesso periodo non è consentito l'addestramento dei cani;

- nell'area "Arena bianca dell'isola di Linosa, come perimetrata nella cartografia allegata anche al DDG n. 742 del 10 novembre 2011 del Dipartimento regionale dell'ambiente l'attività venatoria è vietata; la cartografia sarà trasmessa al comune di Lampedusa e Linosa, per la pubblicazione, prima dell'inizio della stagione venatoria dalla RFV di Agrigento;

- non è consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani prima dell'1 settembre;

- l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito solamente di mattina;

- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

Art. 2

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA040013 arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre l'attività venatoria è consentita dall'1 ottobre 2014 fino al 10 gennaio 2015 nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 45/GAB del 13 giugno 2014, con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2014/2015, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;

- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;

- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde non è consentito l'uso dei pallini da caccia;

- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

- nel periodo dall'1 al 30 ottobre 2014 l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

- dall'1 al 30 ottobre 2014 nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di falco della regina e di berta maggiore, opportunamente segnalate dall'ente gestore del sito, è vietato l'esercizio dell'attività venatoria. In assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa di queste isole;

- nell'isola di Lampedusa è vietato l'esercizio dell'attività venatoria per una fascia di 200 metri attorno all'invaso di Taccio vecchio, oltretutto nella parte di SIC - ZPS individuata come "area SIC preclusa all'esercizio venatorio" perimetrata nella cartografia allegata al DDG n. 742 dell'11 ottobre 2011 del Dipartimento regionale dell'ambiente;

- è vietato il prelievo venatorio della beccaccia (*Scolopax rusticola*), della guaglia (*Coturnix coturnix*), del tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del tordo sassello (*Turdus iliacus*), della lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e della coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*);

- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;

- l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa;

- dall'1 al 10 gennaio 2015 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;

- nell'isola di Linosa è vietato il prelievo venatorio di tutte le specie diverse dal coniglio selvatico;

- per la caccia al coniglio selvatico è consentito l'uso del furetto, munito di museruola, dall'1 ottobre al 19 novembre 2014.

Art. 3

L'esercizio dell'attività venatoria nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei gior-

ni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dall'1 al 30 ottobre 2014 incluso:

- uccelli: tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dall'1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015 incluso:

- uccelli: colombaccio (*Columba palumbus*);

c) dall'1 ottobre al 14 dicembre 2014:

- mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

d) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2014 incluso:

- uccelli: allodola (*Alauda arvensis*); merlo (*Turdus merula*);

e) dall'1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015:

- uccelli: cesena (*Turdus pilaris*);

f) dall'1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015:

- uccelli: beccaccino (*Gallinago gallinago*); canapiglia (*Anas strepera*); codone (*Anas acuta*); fischione (*Anas penelope*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) ulteriori limitazioni e prescrizioni:

- dall'1 al 31 dicembre 2014 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

- dall'1 gennaio al 10 gennaio 2015 la caccia alla cesena ed al colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;

- non è consentita sotto qualsiasi forma, la caccia alla posta al beccaccino.

Art. 4

Al fine di non superare, all'interno del sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC AG3, così come previsto dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013-2018, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 5, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC AG3.

Art. 5

Nel sito della Rete Natura 2000 ZPS ITA040013 arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) sono ammessi numero 5 cacciatori;

b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2014/2015, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione faunistica-venatoria di Agrigento;

c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso nel sito web dell'Assessorato dell'agricoltura,

dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo della Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, nonché all'albo del comune Lampedusa e Linosa;

d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani. I cacciatori ammessi nella stagione venatoria 2013/2014 saranno posti in coda all'elenco nel rispetto dell'anzianità anagrafica e saranno ammessi in presenza di posti disponibili.

Art. 6

Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria. Nell'arcipelago delle Isole Pelagie, nel rispetto dei limiti giornalieri, il cacciatore può abbattere fino a 10 conigli per ogni giornata di caccia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 13 giugno 2014.

REALE

(2014.26.1612)020

DECRETO 13 giugno 2014.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nell'isola di Pantelleria.

L'ASSESSORE REGIONALE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive nn. 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli Stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA 21 febbraio 2005, n. 46 e 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Visto il decreto del dirigente generale n. 1221 del 30 aprile 2014, con il quale è stato definito, per la stagione venatoria 2014/2015, l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C. che è 0,0308 cacciatore/ettaro, corrispondente a 33,25 ettari/cacciatore;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important bird areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

Considerato che l'isola di Pantelleria ricade per intero all'interno della IBA 168 Pantelleria e isole Pelagie;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 nel sito della Rete Natura 2000 ITA090030 isola di Pantelleria ed area marina circostante consente l'esercizio dell'attività venatoria dall'1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il sito Natura 2000;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio per il periodo 2013/2018 prevede che, nei siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia, deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, che non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito, tramite apposita regolamentazione restrittiva, che si potrà attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili;

Visto il decreto assessoriale n. 45/GAB del 13 giugno 2014, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2014/2015, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'isola di Pantelleria nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Nel territorio dell'isola di Pantelleria esterno alla ZPS ITA010030 isola di Pantelleria ed area marina circostante la caccia è consentita dall'1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 45/gab del 13 giugno 2014, con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2014/2015, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- dall'1 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;
- per la caccia al coniglio è consentito l'uso del furetto, munito di museruola dalla data di apertura della caccia fino al 5 novembre 2014 incluso;
- l'esercizio dell'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Pantelleria;
- non è consentito l'addestramento di cani prima dell'1 settembre;
- l'addestramento dei cani è consentito solo di mattina;
- non è consentito l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- sino al 31 ottobre 2014 l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di falco della regina e dalle colonie riproduttive di berta maggiore opportunamente e chiaramente segnalate dall'ente gestore del sito Natura 2000 del luogo; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa dell'isola.

Art. 2

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA090030 isola di Pantelleria ed area marina circostante l'attività venatoria è consentita dall'1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal decreto assessoriale n. 45/gab del 13 giugno 2014, con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2014/2015, nonché nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni di seguito indicate:

- dall'1 al 10 gennaio 2015 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;
- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- nel periodo dall'1 al 30 ottobre 2014 l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- l'attività venatoria, per le aree SIC e ZPS dell'isola è consentita nella sola porzione di territorio inclusa tra la fascia costiera orientale estesa da Cala Cottone a Punta del Duce ed i confini della Riserva naturale, comprendente la

località di Cuddia del Gadir, Gadir, Kamma, Kamma Sopra, Runcuni di Pigna, Sidar, Sant'Antonio, Muegen, Piano del Barone, Tricnahale, Tracino; (prima dell'apertura della caccia sarà predisposta apposita cartografia dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani);

- dall'1 al 30 ottobre 2014 nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di falco della regina e di berta maggiore, opportunamente segnalate dall'ente gestore del sito, è vietato l'esercizio dell'attività venatoria. In assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa di queste isole;
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, finalizzato all'abbattimento;
- è vietato il prelievo venatorio della beccaccia (*Scolopax rusticola*), della quaglia (*Coturnix coturnix*), del tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del tordo sassello (*Turdus iliacus*).

Art. 3

Nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, al fine di non superare l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC TP4, così come previsto dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013-2018, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Pantelleria; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 4, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC TP4.

Art. 4

Nel sito Natura 2000 ITA010030 isola di Pantelleria ed area marina circostante l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

- a) sono ammessi numero 13 cacciatori;
- b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia per la stagione venatoria 2014/2015, devono presentare domanda di ammissione alla Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani;
- c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso nel sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo della ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, nonché all'albo del comune di Pantelleria;
- d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani di età. I cacciatori ammessi nella stagione venatoria 2013/2014 saranno posti in coda all'elenco nel rispetto dell'anzianità anagrafica e saranno ammessi in presenza di posti disponibili.

Art. 5

L'esercizio dell'attività venatoria nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore,

per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- a) dall'1 al 30 ottobre 2014 incluso:
 - uccelli: tortora (*Streptopelia turtur*);
- b) dall'1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015 incluso:
 - uccelli: colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) dall'1 ottobre al 14 dicembre 2014 incluso:
 - mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- d) dall'1 ottobre al 31 dicembre 2014 incluso:
 - uccelli: allodola (*Alauda arvensis*); merlo (*Turdus merula*);
- e) dall'1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015:
 - uccelli: cesena (*Turdus pilaris*);
- f) dall'1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015:
 - uccelli: beccaccino (*Gallinago gallinago*); canapiglia (*Anas strepera*); codone (*Anas acuta*); fischione (*Anas penelope*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); porciglione (*Rallus aquaticus*);
- g) ulteriori prescrizioni e limitazioni:
 - dall'1 al 31 dicembre 2014 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
 - dall'1 al 10 gennaio 2015 la caccia alla cesena e al colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;
 - non è consentita sotto qualsiasi forma, la caccia alla posta al beccaccino;
 - Per la caccia al coniglio è consentito l'uso del furetto, munito di museruola dalla data di apertura della caccia fino al 5 novembre 2014 incluso.

Art. 6

Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale, i capi abbattuti all'interno del sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria. Nell'isola di Pantelleria, nel rispetto dei limiti giornalieri, il cacciatore può abbattere fino a 10 conigli per ogni giornata di caccia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 13 giugno 2014.

REALE

(2014.26.1612)020

DECRETO 13 giugno 2014.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nell'isola di Ustica.

L'ASSESSORE REGIONALE PER L'AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive nn. 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli Stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA 21 febbraio 2005, n. 46 e 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Visto il decreto del dirigente generale n. 1221 del 30 aprile 2014, con il quale è stato definito, per la stagione venatoria 2014/2015, l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C. che è 0,0308 cacciatore, corrispondente 33,25 ettari/cacciatore;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 nel sito della Rete Natura 2000 ITA02 0010 isola di Ustica consente l'esercizio dell'attività venatoria dal 1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende faunistico-venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il sito Natura 2000;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018 prevede che, nei siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia, deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, che non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito, tramite apposita regolamentazione restrittiva, che si potrà attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili;

Vista la proposta di calendario venatorio trasmessa dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo;

Visto il decreto assessoriale n. 45/Gab del 13 giugno 2014, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2014/2015, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'isola di Ustica nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

Nel territorio dell'isola di Ustica esterno alla ZPS ITA02 0010 isola di Ustica la caccia è consentita dall'1 settembre al 14 dicembre 2014 nel rispetto di quanto previsto dal decreto assessoriale n. 45/GAB del 13 giugno 2014 con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2014/2015, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- l'esercizio dell'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Ustica;
- l'attività di allenamento ed addestramento dei cani può essere svolta, limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio e senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa;
- l'attività di allenamento ed addestramento dei cani è consentita solamente di mattina;
- è consentito esclusivamente il prelievo venatorio del coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- per la caccia al coniglio è consentito l'uso del furetto, munito di museruola, dal 1 settembre al 30 novembre 2014;
- è vietato il prelievo venatorio di tutte le altre specie diverse dal coniglio selvatico;
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

Art. 2

Nel sito Natura 2000 ITA 020010 isola di Ustica, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito, esclusivamente per il coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), nel periodo compreso dall'1 ottobre al 14 dicembre 2014 e nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.;
- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- nel periodo dall'1 al 30 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- l'attività venatoria non è consentita nell'area "Gorgo Salato" (habitat prioritario) e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area stessa;

- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;

- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, finalizzato all'abbattimento.

Art. 3

Al fine di non superare, all'interno del sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC PA3, così come previsto dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013-2018, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Ustica; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 4, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC PA3.

Art. 4

Nel sito Natura 2000 ZPS ITA02 0010 isola di Ustica l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

- a) è ammesso 1 cacciatore;
- b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2014/2015, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo;
- c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, nonché all'albo del comune di Ustica;
- d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica e sarà ammesso il cacciatore più anziano; il cacciatore ammesso ad esercitare l'attività venatoria nella stagione venatoria 2013/2014 sarà posizionato in coda all'elenco e potrà essere ammesso solamente in assenza di altri richiedenti.

Art. 5

L'esercizio dell'attività venatoria nel sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore.

Art. 6

Nell'isola di Ustica il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente non più di 10 conigli. Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 13 giugno 2014.

REALE

(2014.26.1612)020

DECRETO 13 giugno 2014.

Regolamentazione dell'attività venatoria, per la stagione 2014/2015, nei siti Natura 2000: ITA010010 M. San Giuliano; ITA020018 Foce del Fiume Pollina e Monte Tardara; ITA020026 Monte Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda; ITA020040 Monte Zimmara (Gangi); ITA030003 Rupì di Taormina e Monte Veneretta; ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni; ITA030007 Affluenti del Torrente Mela; ITA030019 Tratto montano del bacino della Fiumara di Agrò; ITA030021 Torrente San Cataldo.

L'ASSESSORE REGIONALE PER L'AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE
E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive nn. 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli Stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto ARTA 21 febbraio 2005, n. 46 e 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venatorio della Regione siciliana per il periodo 2013/2018 consente l'esercizio dell'attività venatoria nei siti Natura 2000 ITA010010 M. San Giuliano; ITA020018 Foce del F. Pollina e M. Tardara; ITA020026 M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda; ITA020040 Monte Zimmara (Gangi); ITA030003 Rupì di Taormina e Monte Veneretta; ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni; ITA030007 Affluenti del Torrente Mela; ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò; ITA030021 Torrente San Cataldo;

Visto il decreto assessoriale n. 45/GAB del 13 giugno 2014, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2014/2015, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nei siti Natura 2000 ITA010010 M. San Giuliano; ITA020018 Foce del F. Pollina e M. Tardara; ITA020026 M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda; ITA020040 Monte Zimmara (Gangi); ITA030003 Rupì di Taormina e Monte Veneretta; ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni; ITA030007 Affluenti del Torrente Mela; ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò; ITA030021 Torrente San Cataldo nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;

Decreta:

Art. 1

L'attività venatoria nei siti Natura 2000 ITA010010 M. San Giuliano; ITA020018 Foce del F. Pollina e Monte Tardara; ITA020026 M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda; ITA020040 Monte Zimmara (Gangi); ITA030003 Rupì di Taormina e Monte Veneretta; ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni; ITA030007 Affluenti del Torrente Mela; ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò; ITA030021 Torrente San Cataldo, nonché per una fascia di rispetto di 150 metri contigua agli stessi, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, nel rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle disposizioni, di carattere generale, previsti dal calendario venatorio 2014/2015 adottato con il decreto assessoriale n. 45/Gab del 13 giugno 2014 e delle seguenti ulteriori prescrizioni, limitazioni, divieti e disposizioni:

- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- non è consentito il prelievo venatorio dell'alzavola (Anas crecca);
- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- le squadre per la caccia in battuta al cinghiale ed alla volpe devono essere costituite da non più di 15 cacciatori e possono essere utilizzati massimo 2 cani per cacciatore e comunque non più di 20 cani per squadra;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non pre-

senti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.;

- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati è vietato l'uso dei pallini di piombo;

- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

- nel periodo dall'1 al 30 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;

- qualora si verificassero incendi sarà interrotta l'attività venatoria sulla superficie percorsa dal fuoco. Se la superficie percorsa dal fuoco dovesse essere superiore al 25% dell'intero TASP del sito l'attività venatoria sarà interrotta sull'intera area tutelata;

- l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito.

Art. 2

Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

- Il prelievo venatorio della volpe (*Vulpes vulpes*) dalla data di apertura al 31 dicembre è consentito sia in forma libera che in battuta; se in battuta deve essere autorizzata preventivamente dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. Dall'1 al 31 gennaio 2015 la caccia alla volpe in battuta, con l'ausilio dei soli cani da seguito, è consentita solamente a seguito di autorizzazione della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. Durante tale periodo le battute sono autorizzate dalle Ripartizioni faunistico-venatorie in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca eccessivo disturbo ad altre specie ed in special modo alla coturnice (*Alectoris graeca whittakeri*) ed alla lepre italiana (*Lepus corsicanus*); dall'1 al 31 gennaio 2015 la caccia alla volpe in forma vagante o da appostamento temporaneo è consentita senza l'ausilio di cani.

- La caccia in battuta alla volpe ove consentita, viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 5 settembre 2014 da parte delle Ripartizioni faunistico-venatorie, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1) può essere autorizzata non più di una squadra per sito;

- 2) le singole squadre per la caccia alla volpe in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti:

- a) il capo squadra, che iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, il quale organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;

- b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;

- c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

- 3) la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

- 4) tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

- 5) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

Art. 3

Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

Il prelievo venatorio del cinghiale (*Sus scrofa*) è consentito dall'1 novembre al 31 gennaio 2015. Dall'1 al 31 gennaio 2015 la caccia al cinghiale in forma vagante o da appostamento è consentita senza l'ausilio di cani. La caccia in battuta con l'ausilio di cani, è consentita dal 3 novembre 2014 al 31 gennaio 2015, previa autorizzazione della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. La caccia in battuta, è consentita, per ogni singola squadra iscritta presso la Ripartizione faunistico-venatoria competente, esclusivamente un giorno la settimana nei giorni di lunedì o mercoledì o giovedì. Dall'1 al 31 gennaio 2015 la caccia al cinghiale in battuta è consentita solo con l'ausilio di cani da seguita; la caccia al cinghiale in battuta, ove consentita, viene regolata con provvedimento da emanarsi entro l'1 ottobre 2014 da parte delle Ripartizioni faunistico-venatorie, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- per ogni sito non può essere autorizzata più di una squadra in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi preventivamente;

- le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti:

- a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;

- b) i cacciatori che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;

- c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

- la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

- tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

– i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta;

– non possono essere utilizzati più di 2 cani per cacciatore e comunque non più di 20 cani per squadra.

Art. 4

Divieti

In aderenza al Piano regionale faunistico-venatorio è vietato il prelievo venatorio della beccaccia (*Scolopax rusticola*), della quaglia (*Coturnix coturnix*), del tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del tordo sassello (*Turdus iliacus*), e della coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*).

Art. 5

Disposizioni particolari

Nel sito della Rete Natura 2000 ITA020040 Monte Zimmara (Gangi) l'esercizio dell'attività venatoria è consentito oltre una fascia di rispetto di 200 metri dalle pareti rocciose.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 13 giugno 2014.

REALE

(2014.26.1612)020

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un pò" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,18
--	--------

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagio o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).



COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 3,45

